



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 11309

Del 07/08/2025

---

Identificativo Atto n. 573

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

2021IT16RFPR010 - PR FESR REGIONE LOMBARDIA 2021-2027 - ASSE 2: AZIONE 2.6.2: APPROVAZIONE DEL BANDO "RI.CIRCO.LO. - RISORSE CIRCOLARI IN LOMBARDIA" BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE PMI LOMBARDE PER LO SVILUPPO DI AZIONI DI ECONOMIA CIRCOLARE. EDIZIONE DEDICATA ALLE FILIERE DELLA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E DELLE BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI (SA.119313).

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE

#### VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante il codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE; il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e, in particolare, gli artt.1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare, l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) e l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,



## Regione Lombardia

ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

### **VISTI** inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 18 settembre 2024 C (2024) 6655 final, che ha modificato la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 - (Si.Ge.Co.);
- il decreto n. 9743 del 27 giugno 2024 ad oggetto "PR FESR 2021-2027 – aggiornamento del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.)";
- il decreto n. 7621 del 29 maggio 2025 recante "PR FESR 2021/2027 – Il Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO)";
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022);
- la d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – Programmazione Comunitaria 2021- 2027, e in particolare l'Allegato 1), in cui sono elencati i soggetti del partenariato coinvolti;

### **VISTI**, altresì:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017; - la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con



## Regione Lombardia

d.g.r. 29 giugno 2021 - n.4967 e aggiornata con d.g.r. 30 giugno 2022 - n. 6567, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;

- la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare approvata con decreto ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

### **RICHIAMATE:**

- la d.g.r. 23 maggio 2022 - n. XI/6408 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma delle Aree Inquinata (PRB), strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- la d.c.r. del 20 giugno 2023 - n. XII/42 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRSS) della XII Legislatura, pubblicata sul BURL n.26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua, tra gli altri, l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

**DATO ATTO** che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse II "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza", l'obiettivo specifico 2.6. "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)", in attuazione del quale è compresa l'azione 2.6.2. "Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo", finalizzata a ridurre gli impatti ambientali del sistema territoriale produttivo attraverso il superamento di barriere operative, di sistema e di filiera per l'implementazione dell'economia circolare nelle imprese e negli Enti locali;

**TENUTO CONTO** che la d.g.r. n. XII/4648 del 1° luglio 2025:

- ha approvato l'iniziativa "Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati" nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.6. "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)" a valere sull'azione 2.6.2. "Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo";
- ha demandato, sulla base delle competenze individuate dal d.d.u.o. n. 15929 del 18/10/2023, al dirigente della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale della



## Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente e Clima, l'emanazione degli atti attuativi della suddetta iniziativa, ivi compresi la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 ed al dirigente della U.O. Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali, le attività di controllo e le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

- ha stabilito che le risorse economiche necessarie all'attuazione dell'iniziativa, pari a €10.000.000,00, trovano copertura sui capitoli di seguito richiamati, secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

Capitoli	2026	2027
09.03.203.015658 (quota UE)	280.000,00 €	120.000,00 €
09.03.203.015659 (quota Stato)	4.704.000,00 €	2.016.000,00 €
09.03.203.016640 (quota FSC)	2.016.000,00 €	864.000,00 €
Totale	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €

- ha stabilito, inoltre, che l'iniziativa "Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati" è inquadrata, in alternativa, a scelta del beneficiario:
  - o nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
  - o nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) oppure nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12 del medesimo Regolamento e del regime di aiuto "Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione



## Regione Lombardia

dedicata ai rifiuti C&D e da bonifica" SA.119313;

- ha stabilito altresì che:
  - o nel caso in cui l'inquadramento prescelto dall'impresa non fosse di fatto percorribile, gli uffici regionali potranno proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento (da GBER a de minimis o viceversa) fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 47 e delle procedure dettagliate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - o in caso di applicazione dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
    - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
    - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
      - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
      - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
    - non sono concessi aiuti:
      - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
      - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
    - in relazione all'art. 3.7 , qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
  - o in caso di applicazione dei principi generali del Regolamento (UE) n.



## Regione Lombardia

651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis";
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
  - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si



## Regione Lombardia

- verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- in caso di applicazione dell'art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) Reg (UE) 651/2014:
    - i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
      - 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
      - 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
      - 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.
    - se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento;
    - 47.8 l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.



## Regione Lombardia

- in caso di applicazione dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:
  - 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
  - 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
    - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
    - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
    - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
    - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
  - 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
    - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
    - ammortizzabili;
    - acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
    - figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
  - 17.6 l'intensità di aiuto non può superare:
    - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
    - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

**ATTESO** che, indipendentemente dal regime di aiuti applicato:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda



## Regione Lombardia

irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

- l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
- vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;
- l'intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito indicati:

DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO			CONTRIBUTO MASSIMO	
	<i>De minimis</i>	Art.47 GBER	Art.17 GBER	<i>De minimis</i>	Articoli 17 e 47 GBER
PICCOLA IMPRESA	60 %	60%	20%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.500.000 euro
MEDIA IMPRESA	50 %	50%	10%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.500.000 euro

### VISTI:

- la legge 24 dicembre 2012, n.234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art.52 «Registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n.115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;



## Regione Lombardia

**DATO ATTO** che:

- la Direzione Generale Ambiente e Clima ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 “Pubblicazione e informazione” e 11 “Relazioni” del Regolamento (UE) 651/2014, la bozza della d.g.r. n. XII/4648 del 1° luglio 2025 di approvazione della misura “Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati” ed il relativo allegato A, parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, la Commissione europea ha registrato il regime di aiuto “Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. edizione dedicata ai rifiuti C&D e da bonifica” n. SA.119313;
- la concessione dei finanziamenti è subordinata all’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall’art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;
- gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n.115 e s.m.i. artt.8 e seguenti, e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

**DATO ATTO** che il Dirigente responsabile provvederà all’assegnazione delle suddette risorse in esito all’istruttoria delle domande presentate e alla approvazione della graduatoria assicurando altresì gli adempimenti dell’art.9 del suddetto decreto 31 maggio 2017, n.115;

**DATO ATTO** altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà in coerenza con la normativa nazionale e sulla base delle medesime valutazioni della privacy by design effettuata in data 7 maggio 2024 in occasione dell’approvazione, con DGR n. 1326 del 13 novembre 2023, del bando “Ri.Circo.Lo. Risorse circolari in Lombardia per il sostegno delle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della plastica e del tessile”, in quanto il processo del



## Regione Lombardia

trattamento dei dati personali avviene di default - per impostazione predefinita - con le stesse modalità anche nel presente bando”;

**VISTA** la comunicazione del 10/07/2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

**ACQUISITI**, in merito al bando, i pareri:

- del Comitato Aiuti di Stato, disciplinato dal decreto n. 8804 del 10/06/2024, ai sensi della d.g.r.2340 del 20 maggio 2024, nella seduta del 15/07/2025
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea (che ricomprende anche i pareri dell'Autorità per le pari opportunità e dell'Autorità Ambientale in merito alla verifica del rispetto dei principi orizzontali di pari opportunità e sviluppo sostenibile), che si è espresso favorevolmente mediante procedura scritta attivata il 17/07/2025 e conclusa il giorno 23/07/2025;
- dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 che si è espressa positivamente in data 06/08/2025 (R1.2025.0004601 del 06/08/2025);

**RITENUTO** di approvare, al fine di proseguire nell'attuazione del PR FESR 2021-2027 e in attuazione della suddetta deliberazione n. XII/4648 del 1° luglio 2025 e del regime d'aiuto SA.119313, l'avviso attuativo del Bando “Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati” riportato in Allegato 1 al presente atto;

**VISTA** la l.r. 31 marzo 1978, n.34 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n.20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

### DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XII/4648 del 1° luglio 2025 e del regime d'aiuto SA.119313, l'avviso attuativo del Bando “Ri.Circo.Lo. C&D -



## Regione Lombardia

Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati" riportato in Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che la dotazione, pari a €10.000.000,00, trova copertura sui capitoli di seguito richiamati, secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

Capitoli	2026	2027
09.03.203.015658 (quota UE)	280.000,00 €	120.000,00 €
09.03.203.015659 (quota Stato)	4.704.000,00 €	2.016.000,00 €
09.03.203.016640 (quota FSC)	2.016.000,00 €	864.000,00 €
Totale	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €

3. di stabilire che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati in alternativa, a scelta del beneficiario:
  - a. nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
  - b. nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) oppure nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12 del medesimo Regolamento e del regime di aiuto "Ri.Circo.Lo. - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata ai rifiuti C&D e da bonifica" SA.119313;

ferma restando la possibilità, per gli uffici regionali, di proporre una modifica dell'inquadramento (da GBER a de minimis o viceversa), prima



## Regione Lombardia

della concessione del contributo, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 47 e delle procedure dettagliate nell'avviso attuativo (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul portale del Programma regionale FESR 2021 – 27 di Regione Lombardia <https://www.fesr.regione.lombardia.it> e sulla piattaforma Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE  
GIORGIO GALLINA

# ALLEGATO 1

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 - “Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”

Obiettivo specifico 2.6. “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”

Azione 2.6.2. “Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo”

## **BANDO**

**Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati (numero SA.119313).**

## INDICE

A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	7
A.4 Dotazione finanziaria	9
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	10
B.1.a Fonte di finanziamento	10
B.1.b Entità del contributo e forma di finanziamento	10
B.1.c Regime di aiuto di stato	11
B.2 Progetti finanziabili	15
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	16
B.3.a Calcolo dei costi ammissibili ai sensi dell'art.47 del Regolamento GBER	20
C.1 Presentazione delle domande	22
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	26
C.3 Istruttoria	26
C.3.a Modalità e tempi del procedimento	26
C.3.b Verifica dei criteri generali di ammissibilità formale delle domande	27
C.3.c Verifica dei criteri di ammissibilità specifici delle domande	27
C.3.d Valutazione di merito delle domande	28
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	32
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	33
C.4.a Adempimenti post concessione	33
C.4.b Erogazione dell'agevolazione	33
C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo	33
C.4.b.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione con erogazione del contributo a saldo/unica soluzione	36
C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi	38
D.1.a Obblighi dei soggetti beneficiari	38
D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari	39
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	39
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	40
D.3 Proroghe dei termini	41
D.4 Ispezioni e controlli	41
D.5 Monitoraggio dei risultati	41
D.6 Responsabile del procedimento	42
D.7 Trattamento dati personali	42
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	42
D.9 Diritto di accesso agli atti	45
D.10 Definizioni e glossario	46
D.11 Riepilogo date e termini temporali	48
D.12 Allegati	49

ALLEGATO A - Schema tipo di accordo di progetto	50
ALLEGATO B.1 - Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»	51
ALLEGATO B.2 - Modulo per la concessione di aiuti regolamento GBER	58
ALLEGATO B.3 - Dichiarazione di sostenibilità finanziaria	62
ALLEGATO C.1 - Schema di relazione tecnica di progetto	63
ALLEGATO C.2 - Formulario per la verifica climatica di resilienza degli edifici e delle infrastrutture	69
ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE	88
ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	91
ALLEGATO D - Dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa startup innovativa	96
ALLEGATO E - Dichiarazione di possesso dei requisiti di società PMI innovativa e autocertificazione della veridicità delle informazioni	98
ALLEGATO F - Dichiarazione rilevanza componente femminile da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione	100
ALLEGATO G - Dichiarazione rilevanza giovanile nel team di progetto da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione	101
ALLEGATO H - Scheda di sintesi finale del progetto	102
ALLEGATO I - Linee guida per la rendicontazione dei progetti	103
ALLEGATO L - Informativa relativa al trattamento dei dati personali	113

## **A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

### **A.1 Finalità e obiettivi**

Il bando Ri.Circo.Lo. C&D è una misura di Regione Lombardia attivata nell'ambito dell'Azione 2.6.2. "Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo", Obiettivo specifico 2.6. "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)" dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza", del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

La misura intende promuovere azioni di economia circolare da parte delle PMI lombarde, attraverso l'erogazione di finanziamenti pubblici PR FESR 2021 - 27 nella forma di contributo a fondo perduto, per conseguire la riduzione ed una migliore gestione dei rifiuti delle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati, in coerenza con le indicazioni del vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, gli sviluppi dei lavori dei tavoli "rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)" e "bonifiche" dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica e il progetto Life "CDW Circle: Value-added recycled materials from construction and demolition waste" di cui Regione Lombardia è partner.

I rifiuti da C&D, compresi i terreni provenienti da siti contaminati, sono quantitativamente molto rilevanti, rappresentando circa il 40% della produzione totale di rifiuti speciali in tutti i contesti.

I rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni (in particolare il codice EER 191302) sono tra i principali rifiuti che vengono conferiti nelle discariche per rifiuti inerti. Per le filiere della produzione di materiali per l'edilizia e del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione vi è necessità di ottenere materiali riciclati di qualità da valorizzare per un loro più ampio utilizzo in sostituzione di materiale vergine. Il bando riguarda tutte le tipologie di prodotti e materiali di tali filiere, non solo i c.d. "rifiuti inerti".

L'obiettivo specifico del Programma Regionale Sviluppo Sostenibile individuato è il 5.1.4 "Sviluppare sul territorio l'economia circolare".

### **A.2 Riferimenti normativi**

#### **Riferimenti normativi europei:**

- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art.9 "Addizionalità e finanziamento complementare";
- il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi

SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che prevede anche l'inserimento tra i criteri di selezione delle operazioni della "verifica dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni", cosiddetto criterio del "Climate Proofing" (art. 73, comma 2 lettera j);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare, l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) e l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" E, in particolare, gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione), 8 (Entrata in vigore);
- il Regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", che introduce il principio DNSH - Do No Significant Harm;
- la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027",

#### **Riferimenti normativi nazionali:**

- il Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" ("Legge Fallimentare") e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998);
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente

la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

- il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
- l’Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi.
- il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la nota del 9 ottobre 2023, protocollo DPCOE-0006204-P, con cui è trasmesso il documento contenente gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 definiti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza Energetica e con la BEI-Iniziativa JASPERS;
- la Legge n. 95 del 4 luglio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;
- il D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

#### **Riferimenti normativi regionali:**

- la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B)”;
- la legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. “Norme sulle procedure della programmazione, sul

- bilancio e sulla contabilità della regione”;
- l’art.2, co. 2 della L.R. n.11 del 19 febbraio 2014, emendato dall’art. 11 della L.R. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018), in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
  - la legge regionale n.20 del 30 settembre 2020 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”, con particolare riferimento all’art. 10 bis “Modifiche alla L.R. 1/2012”;
  - la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di Esecuzione C(2022) 5671 il 01 agosto 2022 (di seguito, per brevità, “Programma Regionale” o “Programma Regionale 2021-2027”, “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
  - la D.G.R. XI/6408 del 23/05/2022: “Approvazione dell’aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma Regionale Di Bonifica Delle Aree Inquinata (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ‘Piano verso l’economia circolare’”;
  - il D.D.U.O. n. 7621 del 29 maggio 2025 "PR FESR 2021-2027 - Il aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SIGECO)";
  - la D.G.R. n. XII/4648 del 01 luglio 2025 “PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 - Asse 2: Azione 2.6.2. - Approvazione dell’iniziativa "Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati”.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

### **A.3 Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le piccole e medie imprese così come definite in Allegato I del Regolamento n 651 2014, comprese le micro imprese, le start-up e le PMI innovative, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti requisiti:

- risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese;
- presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all’aggregazione anche soggetti che non siano piccole e medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo;
- realizzino interventi nell’ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
- non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all’art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058;
- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 non rientrino nelle specifiche esclusioni

di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i; secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto";

- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto".

Le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis).

Le imprese possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda, sia che partecipino in forma singola che aggregata. Le imprese che sono in rapporto di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda.

In caso di presentazione di più domande da parte di una stessa impresa o di imprese in rapporto di collegamento controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, sarà presa in considerazione e ammessa all'istruttoria soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico, sia in forma singola che in aggregazione, e le successive domande saranno considerate irricevibili.

Sarà considerata irricevibile, per l'intero partenariato, la domanda presentata in forma aggregata se nell'aggregazione è presente un'impresa, richiedente il finanziamento, che ha presentato antecedentemente domanda in forma singola o come facente parte di un'altra aggregazione.

Se la domanda è presentata in forma aggregata, le imprese che compongono l'aggregazione individuano un capofila quale interlocutore unico per tutte le comunicazioni e gli atti progettuali.

In particolare, è compito del capofila:

- presentare la domanda di partecipazione al bando in nome e per conto dell'aggregazione;
- predisporre il progetto da presentare in nome e per conto dell'aggregazione;
- presentare la rendicontazione e la relativa documentazione richiesta in nome e per conto dell'aggregazione;
- monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun soggetto partner e segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali ritardi, inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione dell'aggregazione e/o sulla realizzazione dell'intervento.

Ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione deve sottoscrivere l'Accordo di progetto (tramite modulo di cui al successivo paragrafo- C.1) che prevede l'impegno a:

- realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e in conformità al progetto presentato,
- predisporre tutta la documentazione richiesta dal presente bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- realizzare il progetto sul territorio lombardo.

#### **A.4 Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4648 del 01/07/2025. Tale dotazione potrà essere aumentata qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

#### B.1.a Fonte di finanziamento

Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse II del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR);
- b) Risorse statali;
- c) Risorse regionali.

#### B.1.b Entità del contributo e forma di finanziamento

1. L'agevolazione viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto per un ammontare pari al:

- **50% per le medie imprese e 60% per le piccole imprese** delle spese ammissibili nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato de minimis, fermi restando i limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 per tali aiuti;
- **50% per le medie imprese e 60% per le piccole imprese (in coerenza con art. 47, c. 8)** delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 1.500.000 per ogni singolo progetto, nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 47 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER";
- **10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese** delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 1.500.000 per ogni singolo progetto, nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER".

DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO			CONTRIBUTO MASSIMO	
	<i>De minimis</i>	Art. 47 GBER	Art. 17 GBER	<i>De minimis</i>	Articoli 17 e 47 GBER
PICCOLA IMPRESA	60 %	60%	20%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.500.000 euro
MEDIA IMPRESA	50 %	50%	10%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile	1.500.000 euro

Indipendentemente dal regime di aiuto di Stato prescelto, l'agevolazione è concessa per progetti presentati, in forma singola o in aggregazione, con un totale di spese ammissibili, al netto di IVA, pari ad **almeno euro 50.000** sull'intero progetto ed il contributo massimo per singolo progetto **non può essere superiore ad euro 1.500.000**.

### **B.1.c Regime di aiuto di stato**

I contributi sono concessi in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:
  - dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)oppure
  - dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI).

In caso di applicazione del **Reg. (UE) n. 2831/2023**:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato B.1) che:
  - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
  - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
  - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Come previsto al considerando 11 del Regolamento, i tre anni da prendere in considerazione devono essere

valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento o, in alternativa, di modificare l'inquadramento indicato dall'impresa con conseguente rideterminazione del regime di aiuto nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Per gli aiuti concessi in regime de minimis l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.

In caso di applicazione del **Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER"**:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato B.2) che:
  - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
  - attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

In caso di applicazione dell'**art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) Reg (UE) 651/2014**:

- gli investimenti devono essere connessi a tecnologie che, per le loro caratteristiche innovative, non costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione;

- i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
  - 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
  - 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
  - 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.
- se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento;
- 47.8. l'intensità di finanziamento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili per le medie imprese ed il 60% per le piccole imprese.

In relazione ai costi ammissibili, al paragrafo B.3.a "Calcolo dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 del Regolamento GBER", sono dettagliate le modalità per effettuare il confronto con uno scenario controfattuale o per dimostrare che l'intervento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento.

In caso di applicazione dell'**art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014**:

- 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
- 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
  - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
  - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
  - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- 17.4. gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
  - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
  - ammortizzabili;

- acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
- 17.6. l'intensità di aiuto non può superare:
  - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

Indipendentemente dal regime di aiuti applicato:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
- vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.


È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento dell'aiuto scelto dall'impresa qualora quest'ultimo non risulti, di fatto, percorribile. Tale modifica potrà avvenire esclusivamente previo assenso dell'impresa e nel rispetto delle finalità, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa applicabile al nuovo regime di aiuto proposto.

Le eventuali modifiche dell'inquadramento originariamente indicato sono ammissibili a condizione che la documentazione richiesta sia integralmente prodotta e trasmessa nei termini e secondo le modalità ivi stabilite e purchè il progetto non preveda la determinazione dei costi ammissibili con perizia tecnica asseverata.

In particolare, costituiscono ipotesi consentite:

- la modifica dell'inquadramento dal regime "de minimis" al regime di esenzione ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- la modifica dell'inquadramento dal regime di esenzione ai sensi dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 651/2014 al regime di esenzione ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- la modifica dell'inquadramento dal regime di esenzione ai sensi dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 651/2014 al regime "de minimis";

- la modifica dell'inquadramento dal regime di esenzione ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 651/2014 al regime "de minimis";



Ai fini dell'accettazione e della produzione della documentazione comprovante il rispetto della normativa applicabile al regime proposto è assegnato alle imprese un termine perentorio di 10 giorni dalla proposta di modifica.

## B.2 Progetti finanziabili

Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento all'interno delle filiere della produzione di materiali per l'edilizia e del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e da bonifica di siti contaminati, comprendendo anche le tipologie di prodotti e materiali di tali filiere diverse dai c.d. "rifiuti inerti":

- modifiche alle linee produttive per la riduzione o l'utilizzo dei propri scarti/sfridi di lavorazione;
- valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale come sottoprodotti;
- modifiche alle linee produttive per l'introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti da questa o altre filiere;
- azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;
- modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti con un minor uso di materie prime;
- modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of waste";
- modifiche alle linee produttive a seguito di riprogettazione del prodotto ai fini di un miglioramento del fine vita dello stesso (maggiore durata e riciclabilità), anche attraverso l'utilizzo di materiali alternativi;
- progetti innovativi - ivi comprese soluzioni innovative per la demolizione selettiva<sup>1</sup> - con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee di rifiuti ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;
- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio di rifiuti provenienti dalla filiera oppure per il riciclaggio di altri rifiuti per la

<sup>1</sup> Tra le soluzioni innovative per la demolizione selettiva non rientrano macchinari, mezzi e tecnologie consolidati e già ampiamente diffusi, quali escavatori, pale, martelli demolitori, benne, pinze, cesoie.

produzione di prodotti da “end of waste” da utilizzarsi nella filiera<sup>2</sup>.

Gli ambiti di azione possono essere associati a tutte le fasi del ciclo di vita delle filiere della produzione di materiali per l'edilizia e del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione e da bonifica di siti contaminati: l'approvvigionamento, il design, la produzione, la distribuzione, l'utilizzo, la raccolta e il fine vita.

Queste fasi possono riguardare sia la singola impresa sia una aggregazione di imprese rendendo possibili azioni di simbiosi industriale.

Sono finanziabili i progetti relativi a sviluppo e fabbricazione di tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale e ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità (TRL pari ad almeno 6).

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo.

Il soggetto richiedente dovrà candidare un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per l'intervento che intende realizzare.

Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do Not Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027 ed essere conformi con quanto previsto dalla verifica climatica delle infrastrutture, come indicato al successivo paragrafo B.3 punto 6; inoltre, tutti i progetti devono essere realizzati nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione unica trattamento rifiuti, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA), se pertinente.

Sono ammissibili esclusivamente progetti che soddisfino il criterio della sostenibilità finanziaria in applicazione dell'art. 73, co. 2, lett. d) del Regolamento UE n. 1060/2021, dimostrando la capacità di garantire una gestione efficace e continuativa, nonché la manutenzione delle infrastrutture realizzate. La sostenibilità economica dell'iniziativa deve essere descritta nella relazione tecnica di progetto e deve essere fornita apposita dichiarazione (si veda la dichiarazione in Allegato B.4).

L'intervento dovrà essere realizzato e rendicontato nel termine massimo di **24 mesi** dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga ai sensi dell'art. 27 della L.r. 34/78 e comunque nei termini previsti dalla programmazione comunitaria.

### **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, ed entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo proroghe, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:

- a) acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di

---

<sup>2</sup> Tra i processi innovativi di riciclaggio non rientrano processi consolidati di riciclaggio di rifiuti da C&D, quali le semplici frantumazione e vagliatura meccanica.

consumo e strettamente funzionali all'attività svolta. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati alle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 22 del 05/02/2018. L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto;

- b) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari) purché strettamente connessi al progetto. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati alle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 22 del 05/02/2018;
- c) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto;
- d) registrazione o acquisizione di marchi, brevetti, licenze di produzione, certificazioni di qualità, di certificazioni tecniche ed eventuale registrazione REACH;
- e) opere edili-murarie e impiantistiche e relative spese di progettazione e direzione lavori nel limite del 25% delle spese ammissibili per il progetto;
- f) solo in regime de minimis e art. 47 GBER, spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

2. Non sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese:

- a) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- b) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- c) spese diverse da quelle riconducibili alle voci di cui al precedente punto.

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le variazioni degli importi delle spese ammissibili possono essere richieste in corso di realizzazione del progetto e accolte nei termini ed alle condizioni indicate al successivo paragrafo C.4.c;
- b) le spese, per essere ammissibili, devono essere funzionali al progetto e riconducibili alle sedi operative dichiarate quali sedi di realizzazione del progetto ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
- c) nel caso di progetto presentato da un'aggregazione, i rapporti tra le voci di spesa devono essere rispettati complessivamente a livello di progetto e non nell'ambito delle voci di spesa dei singoli beneficiari;
- d) ciascuna impresa facente parte dell'aggregazione è responsabile della propria quota di contributo; nel caso di rinuncia o di non ammissibilità di un'impresa, il contributo ad essa assegnato non potrà essere attribuito ad altra impresa facente parte dell'aggregazione e l'aggregazione dovrà farsi carico della realizzazione del progetto, fatta salva la possibilità di richiedere variazioni come previsto al precedente punto a), nel rispetto dei rapporti tra le voci di spesa.

4. Qualora l'impresa si avvalga del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:

- nel caso di applicazione dell'art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare), il calcolo dei costi ammissibili a livello di

progetto, deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) del medesimo Regolamento, così come riportato al successivo paragrafo B.3.a.;

- nel caso di applicazione dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014 le spese ammissibili devono essere determinate nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo.

Inoltre, tutte le spese ammissibili devono:

- essere presentate al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse;
- essere sostenute ed intestate alle imprese che presentano il progetto in forma singola o facenti parte di una aggregazione; non sono ammissibili spese sostenute da soggetti facenti parte dell'aggregazione ma che non siano micro, piccole e medie imprese;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione contabile equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi, fatto salvo per le spese generali riportate al punto 1, voce f), per le quali non è richiesto alcun giustificativo di spesa né che la spesa sia riscontrabile in contabilità;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- riportare nell'oggetto della fattura elettronica, o documentazione fiscalmente equivalente, la seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sull'Azione 2.6.2. - PR FESR 21-27, Bando Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati" ID progetto xxxxxx (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)" e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in fase di concessione;
- per le fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri, è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano effettuati prima dell'ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all'ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda.

5. Non possono essere fornitori di beni e di servizi le imprese o i soggetti che siano in rapporto di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, non possono essere ammesse a contributo le spese di progetto fatturate da partner facenti parte della stessa aggregazione.

6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono quelle di cui al precedente punto 1, lett. a), b), e) e sono da ritenersi conformi al DNSH, e dunque ammissibili, secondo quanto indicato di seguito:

- a) qualora siano previste **dismissioni di beni ricadenti nelle tipologie di cui al precedente punto 1, lett. a), esclusi gli arredi, e lett. b)**, tali beni siano indirizzati secondo una delle seguenti opzioni:
  - i. al riuso mediante donazione/cessione a terzi (solo persone giuridiche) risultante da dichiarazione sottoscritta dal donante e dal donatario o da fattura di vendita del macchinario dismesso;
  - ii. a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato documentato, ove pertinente, dal formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

qualora sia previsto l'**acquisto di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche**, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.<sup>3</sup>, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, sia verificato che il produttore (ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.49/2014) risulti iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);

- b) qualora siano previste **spese per opere edili-murarie e impiantistiche** di cui al precedente punto 1, lett. e), gli interventi edilizi devono essere realizzati nel **rispetto della normativa** edilizia, urbanistica e ambientale, delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia; a tal fine è necessaria la presenza, ove pertinente:
- i. del titolo edilizio abilitativo e dalla comunicazione di fine lavori;
  - ii. della copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) relativo alla corretta gestione dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa.

Ai fini della conformità ai requisiti DNSH, è richiesta relativa dichiarazione in sede di presentazione della domanda al presente bando (come da scheda di verifica conformità di cui all'Allegato C.3.a). e in sede di rendicontazione (come da scheda di verifica conformità di cui all'Allegato C.3.b). Le dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui al paragrafo D.4 del presente bando.

In caso di **non rispetto dei requisiti DNSH di cui alla lettera b) e alla lettera c)** del presente comma, la quota di contributo relativa alle voci di spesa interessate non sarà erogata o sarà oggetto di recupero.

In caso di **non rispetto del requisito DNSH di cui al punto B.2** e di seguito riportato "*tutti i progetti devono essere realizzati nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione unica trattamento rifiuti, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA), se pertinente*", è prevista la totale decadenza del progetto e il recupero delle somme erogate.

7. Ai fini dell'ammissibilità, in coerenza con gli Indirizzi nazionali per la verifica climatica delle infrastrutture trasmesso dal DPCOE alle Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 il 6 ottobre 2023, i progetti che prevedono la realizzazione di un nuovo edificio o una ristrutturazione importante di edifici esistenti, definita come un intervento di ristrutturazione edilizia (come definito dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001) che coinvolga almeno il 25% del volume totale dell'edificio<sup>4</sup> devono essere sottoposti a Verifica climatica di resilienza secondo le indicazioni di cui all'Allegato C.2. In caso di parziale o completa mancata realizzazione

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 28 comma 5 e dell'Allegato IX del D.Lgs. n. 49/2014, le AEE rientranti nella disciplina devono essere marcate con il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale. Per ulteriori informazioni sul campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014, è possibile consultare la documentazione e le delibere pubblicate al seguente link <https://www.registroaee.it/Delibere>.

<sup>4</sup> Il volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695 come "volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la superficie totale è la "somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'altezza lorda è "differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

delle eventuali misure di adattamento previste dalla Verifica climatica, e in assenza di adeguata motivazione, la quota di contributo relativa ai beni che rimangono vulnerabili a causa della mancata misura di adattamento non sarà erogata o sarà oggetto di recupero.

### **B.3.a Calcolo dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 del Regolamento GBER**

Qualora l'impresa si avvalga dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento GBER), il calcolo dei costi ammissibili deve essere effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) del Regolamento e come di seguito riportato.

La seguente modalità di calcolo, invece, non è da applicare nel caso in cui l'impresa si avvalga del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" oppure del regime disciplinato dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Ai sensi dell'art. 47, comma 6 e 7, del Regolamento GBER, gli investimenti devono essere connessi a tecnologie che per le loro caratteristiche innovative, non costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione e i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:

- 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;
- 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
- 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

Nel caso di un investimento che consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o se il richiedente può dimostrare che, in assenza dell'aiuto, l'investimento non sarebbe effettuato, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi dell'investimento.

Qualora il beneficiario, o almeno un beneficiario nell'ambito di un'aggregazione, scelga di avvalersi del regime di Aiuti "GBER" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 47, comma 7, il quadro economico deve essere integrato con una determinazione dei costi ammissibili effettuata a fronte di perizia tecnica asseverata che sia in grado di dimostrare sul progetto nel suo complesso:

- lo scenario controfattuale previsto dall'art. 47, co. 7, lett. a) oppure b) oppure c);  
o, in alternativa,

- che l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe luogo alcun investimento.

Tale perizia tecnica asseverata deve:

- essere redatta da un perito, imparziale, qualificato e competente per il settore per cui viene resa la perizia, iscritto al relativo ordine professionale;
- essere controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di aggregazione, dal capofila;
- fornire una descrizione dettagliata dell'intervento per cui si richiede il contributo anche in relazione alle tecnologie oggetto dell'investimento, illustrando i motivi per cui, per le loro caratteristiche innovative, non costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione (art. 47, comma 6 del reg. GBER);
- fornire un'analisi dei costi sull'intero progetto che, nel caso di progetto presentato in aggregazione, deve essere integrata con il dettaglio dei costi anche a livello di singolo partner;
- per ciascun bene o tecnologia per cui viene richiesta l'agevolazione:
  - individuare l'alternativa di un bene o tecnologia che rappresenti un'opzione diffusa sul mercato, con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea e allo Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione del progetto di innovazione (scenario controfattuale);  
o, in alternativa,
  - attestare che non si individua sul mercato l'alternativa di un bene o di una tecnologia meno rispettosa dell'ambiente e che l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente o che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe luogo alcun investimento;
- nel caso di scenario controfattuale, fornire un'analisi dei costi dell'alternativa individuata quale opzione diffusa sul mercato e il confronto tra intervento per cui si richiede il contributo e opzione diffusa sul mercato in termini di:
  - uso efficiente delle risorse (rif. Art. 47, comma 7, lettera a) del reg. GBER);  
o, in alternativa,
  - ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE (rif. Art. 47, comma 7, lettera b) del reg. GBER);  
o, in alternativa,
  - utilizzo di prodotti secondari, riutilizzati o recuperati (rif. Art. 47, comma 7, lettera c) del reg. GBER);
- riportare fonti, materiali e metodi utilizzati per l'espletamento della perizia;
- esplicitare come esito della perizia:
  - nel caso di scenario controfattuale, determinazione dei costi ammissibili corrispondenti ai costi supplementari determinati confrontando i costi complessivi del progetto con quelli delle alternative presenti sul mercato meno rispettose dell'ambiente; nel caso di progetto presentato in aggregazione, la determinazione dei costi ammissibili deve essere

dettagliata anche a livello di singolo partner richiedente il contributo nel rispetto del Regolamento GBER;

o, in alternativa,

- nel caso di componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o nel caso in cui si dimostra che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento di cui viene fornita una analisi dettagliata; nel caso di progetto presentato in aggregazione, la determinazione dei costi ammissibili deve essere dettagliata anche a livello di singolo partner richiedente il contributo nel rispetto del Regolamento GBER. Nel caso in cui in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, la perizia deve riportare anche un'analisi degli aspetti economici-finanziari dell'intervento in rapporto alla situazione economico finanziaria dell'impresa, che dimostri tale fatto.

Il contributo ammissibile, ai fini del presente bando, è determinato attraverso le seguenti fasi:

- 1) i costi di investimento del progetto sono individuati prendendo come riferimento i costi relativi alle spese ammissibili da a) a e) del punto 1 del paragrafo B.3, senza le limitazioni percentuali stabilite nel citato paragrafo;
- 2) i costi di investimento del progetto di cui al punto 1 sono utilizzati per la determinazione, con perizia tecnica asseverata dei "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER"; tali "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" saranno la quota dei costi di investimento supplementare nei casi in cui siano determinati sulla base di uno scenario controfattuale oppure saranno i costi di investimento totali nel caso di componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente, o nel caso in cui si dimostra che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento;
- 3) i "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" sono, quindi, confrontati con le "spese ammissibili ai sensi del par. B.3":
  - le "spese ammissibili ai sensi del par. B.3", punto f) incluso, devono risultare pari o inferiori ai "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER", al fine di rispettare entrambi i criteri;
  - nel caso in cui le "spese ammissibili ai sensi del par. B.3", punto f) incluso, siano superiori ai "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" esse dovranno essere rideterminate in modo da non superare tale importo;
- 4) sulla base delle "spese ammissibili ai sensi del par. B.3", eventualmente rideterminate nel rispetto del limite massimo dei "costi ammissibili ai sensi dell'art. 47 GBER" come da punto 3, viene calcolato il contributo ammissibile nel rispetto delle intensità di aiuto e del contributo massimo previsto dal presente bando (paragrafo B.1.c).

## **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

### **C.1 Presentazione delle domande**

1. La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) a partire

**dalle ore 09:00 del 30 settembre 2025 ed entro le ore 16:00 del 7 novembre 2025.**

2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:
  - a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
    - i. identità digitale SPID;
    - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
  - b) per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.
3. Nel caso di progetti presentati da un'aggregazione di imprese, la presentazione della domanda è in carico al capofila.
4. La persona incaricata della compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:
  - a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi ai fini del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
  - b) in tutti gli altri casi:
    - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
    - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa singola o del capofila in caso di aggregazione e l'atto costitutivo del soggetto richiedente che rechi le cariche associative.
5. Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
6. Nella domanda, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del Sistema Informativo le informazioni generali relative all'impresa.
7. Nel caso di progetti presentati da un'aggregazione di imprese, deve essere allegato l'"Accordo di progetto" compilato secondo lo schema riportato in Allegato A e sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante di ciascuno dei soggetti partecipanti.
8. Al fine di consentire la valutazione del progetto, il soggetto richiedente deve provvedere a compilare sulla piattaforma Bandi e Servizi e/o ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:
  - a) Dichiarazione del rispetto della normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06);
  - b) Dichiarazione del rispetto delle indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. 6408/2022;
  - c) Dichiarazione di soddisfare il criterio della sostenibilità finanziaria in applicazione dell'art. 73, co. 2, lett. d) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, assicurando la gestione e la manutenzione degli interventi realizzati, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, per almeno 5 anni, come da Allegato B.3;
  - d) Scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH, come da Allegato C.3;
  - e) Relazione di verifica climatica, come da Allegato C.2;
  - f) Dichiarazione della dimensione di impresa, scelta del regime di aiuto di Stato di cui intende avvalersi (GBER o de minimis secondo il paragrafo B.1.c) e relativi moduli come da Allegati B.1

- o B.2;
- g) Qualora il beneficiario scelga di avvalersi del regime di Aiuti “GBER” art. 47, perizia tecnica asseverata per la determinazione dei costi ammissibili,
- h) Scheda e relazione tecnica di Progetto, predisposta conformemente allo schema in allegato al presente bando (Allegato C.1), con descrizione del progetto:
- Elementi essenziali del progetto;
  - Rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) e descrizione degli interventi riguardanti azioni di:
    - simbiosi industriale e prevenzione della produzione di rifiuti;
    - ecodesign
    - preparazione per il riutilizzo;
    - riciclaggio;
  - Qualità dell’iniziativa;
  - Impatto sull’ambiente e risparmio/ottimizzazione consumo di acqua e di energia;
  - Valutazione degli effetti delle emissioni di CO<sub>2</sub> evitate;
  - Valutazione efficacia progetto e risultati attesi in termini di aumento del riciclaggio di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati:
    - Riduzione della produzione di rifiuti (t/anno);
    - Minor utilizzo di materie prime (t/anno);
    - Utilizzo di sottoprodotti o prodotti da “End of Waste” in sostituzione di risorse/materie prime (t/anno);
    - Incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo (t/anno);
    - Uso efficiente delle risorse;
    - Efficacia dell’investimento;
  - Quadro economico con descrizione delle voci di spesa oggetto di contributo, nel caso di aggregazioni suddivise per ogni singola impresa, determinate, nel caso di scelta del regime di aiuto di Stato art. 47 GBER, sulla base di perizia tecnica asseverata;
  - Elementi premiali del progetto.
- i) Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, le dichiarazioni necessarie per le verifiche antimafia, debitamente compilate, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia, utilizzando i moduli scaricabili dal sito internet delle Prefetture; l’esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici;
- j) Dichiarazione che eventuali altri aiuti di Stato sono stati ottenuti nel rispetto del limite del 100% dei costi ammissibili e non comportano il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo d’aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
- k) Dichiarazione di non aver fruito o di non intendere fruire di agevolazioni (aiuti) o di misure generali (non aiuti) finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

9. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione sia effettuata da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, le dichiarazioni di cui al precedente punto, lettere a) e b), devono essere sottoscritte con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante della PMI richiedente.
10. Qualora la domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, così come rinvenibile sul Registro delle Imprese, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui ai punti precedenti non necessita di sottoscrizione.
11. La mancanza o incompletezza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo paragrafo C.3.b, costituisce causa di inammissibilità della domanda.
12. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, così come rinvenibile sul Registro delle Imprese, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui ai precedenti punti il richiedente deve scaricare, mediante l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di Progetto. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, a seguito del caricamento dei documenti di cui ai precedenti punti il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi e Servizi, previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del soggetto richiedente. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
13. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA). Il modulo di presentazione della domanda di agevolazione (finanziamento e contributo a fondo perduto) deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole - Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative

sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

14. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo". A conclusione della suddetta procedura, il sistema informativo rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.
15. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
16. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

L'agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123). Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una verifica dei criteri di ammissibilità specifici ed una valutazione di merito del progetto effettuate da un apposito Nucleo Tecnico di Valutazione.

## **C.3 Istruttoria**

### **C.3.a Modalità e tempi del procedimento**

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede una fase di "Verifica di ammissibilità formale delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.b, una fase di "Verifica dei criteri di ammissibilità specifici delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.c e una fase di "Valutazione di merito delle domande" di cui al successivo paragrafo C.3.d.
2. La verifica di ammissibilità formale, la verifica dei criteri di ammissibilità specifici e la valutazione di merito delle domande sono effettuate a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale competente ed eventualmente anche composto da esperti dotati di specifiche conoscenze tecniche e scientifiche di settore.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

### **C.3.b Verifica dei criteri generali di ammissibilità formale delle domande**

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
  - a) **Requisiti dei soggetti richiedenti**

- Appartenenza del soggetto richiedente ad una delle categorie dei soggetti beneficiari ai sensi del paragrafo A.3;
- b) **Conformità**
  - Regolarità formale e completezza documentale della domanda;
  - Rispetto della tempistica e della procedura prevista dal presente bando;
- c) **Requisiti dell'operazione**
  - Localizzazione dell'intervento in Lombardia;
  - Coerenza del progetto con le finalità e i contenuti del presente bando.

2. Le domande presentate con uno o più documenti allegati parzialmente compilati tra quelli richiesti al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande" accedono al soccorso istruttorio mediante il quale il Nucleo Tecnico di Valutazione può chiedere al soggetto richiedente - tramite piattaforma Bandi e Servizi - le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.

3. Il mancato rispetto dei criteri generali di ammissibilità formale costituisce causa di inammissibilità della domanda.

### C.3.c Verifica dei criteri di ammissibilità specifici delle domande

1. Le domande di partecipazione, ritenute formalmente ammissibili e positive rispetto alla verifica di cui al precedente paragrafo C.3b, vengono sottoposte alla verifica dei criteri di ammissibilità specifici di cui alla seguente tabella.

Criteri di selezione operazioni FESR (Azione 2.6.2)
<b>Criteri di ammissibilità specifici per beneficiari PMI</b>
Rispetto della normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (D.lgs. 152/06);
Coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. 6408/2022;
Rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) ed interventi riguardanti azioni di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. simbiosi industriale e prevenzione della produzione di rifiuti;</li> <li>b. ecodesign</li> <li>c. preparazione per il riutilizzo;</li> <li>d. riciclaggio;</li> </ul>
Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH relativamente ai requisiti indicati al paragrafo B.3, punto 6;
Verifica climatica delle infrastrutture, come definita dagli indirizzi nazionali

2. L'istruttoria per la verifica dei criteri di ammissibilità specifici viene svolta da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione sulla base della documentazione di cui al paragrafo C.1.

3. Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità specifici costituisce causa di inammissibilità della domanda.

### C.3.d Valutazione di merito delle domande

1. La valutazione di merito delle domande di partecipazione, ritenute ammissibili rispetto alle verifiche di cui ai precedenti paragrafi C.3b e C.3c, viene svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione, al fine della verifica delle spese ammissibili, determinate sulla base di quanto definito ai paragrafi B.3 e B.3.a e della costruzione della graduatoria, sulla base della documentazione di cui al paragrafo C.1 presentata in fase di presentazione della richiesta di contributo.

Qualora l'impresa abbia scelto di avvalersi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il Nucleo Tecnico di Valutazione, costituito da componenti dotati di adeguate competenze tecniche, procede anche ad effettuare una valutazione della perizia tecnica asseverata.

2. Le proposte progettuali verranno valutate sulla base dei criteri di valutazione e di premialità sotto riportati:

Criteria di valutazione generali per azione 2.6.2. e beneficiari PMI	Criteria di valutazione particolari per BANDO	Punteggi	Parametri
<b>Qualità dell'iniziativa:</b> - qualità progettuale; - innovatività ed efficacia; - coerenza dei costi - coerenza dei tempi di realizzazione, incluse le tempistiche per ottenere le necessarie autorizzazioni; - replicabilità e scalabilità	Descrizione dell'intervento oggetto di contributo	0-6	Qualità progettuale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione approssimativa o con elementi poco pertinenti ai fini della comprensione del progetto (0-2)</li> <li>- descrizione sintetica ma coerente ed adeguata ai fini della comprensione del progetto (3-4)</li> <li>- presenza di elementi di dettaglio e contenuti tecnico-scientifici che rappresentano un valore aggiunto ai fini della comprensione del progetto (5-6)</li> </ul>
		0-6	Contenuti tecnico/scientifici: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le azioni che si intendono intraprendere e/o le tecnologie che si intendono mettere in atto si basano su evidenze e contenuti tecnico/scientifici scarsi (0);</li> <li>- le azioni che si intendono intraprendere e/o le tecnologie che si intendono mettere in atto si basano su evidenze e contenuti tecnico/scientifici adeguati a garantire l'affidabilità del progetto (1-3);</li> <li>- le azioni che si intendono intraprendere e le tecnologie che si intendono mettere in atto si basano su contenuti tecnico/scientifici rilevanti al fine di garantire il successo del progetto (4-6);</li> </ul>
	Grado e tipo di innovazione	0-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progetto poco innovativo o con scarse evidenze di affidabilità per il conseguimento di risultati (0)</li> <li>- utilizzo di tecnologie mediamente innovative e di cui si dimostra</li> </ul>

Criteri di valutazione generali per azione 2.6.2. e beneficiari PMI	Criteri di valutazione particolari per BANDO	Punteggi	Parametri
			l'affidabilità per il conseguimento di risultati (1-3) <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo di tecnologie originali e particolarmente innovative e di cui si dimostra l'affidabilità per il conseguimento di risultati (4-6)</li> </ul>
	Coerenza dei costi di realizzazione in relazione alla quantificazione dei risultati attesi	0-9	Efficacia dell'investimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente (0-3)</li> <li>- buona (4-6)</li> <li>- ottima (7-9)</li> </ul>
	Percentuale di cofinanziamento da parte dell'impresa/ aggregazione	0-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cofinanziamento dell'impresa/aggregazione pari o inferiore al 60% (0)</li> <li>- cofinanziamento dell'impresa/aggregazione superiore al 60% (1)</li> <li>- cofinanziamento dell'impresa/aggregazione superiore al 65% (2)</li> <li>- cofinanziamento dell'impresa/aggregazione superiore al 70% (3)</li> <li>- cofinanziamento dell'impresa/aggregazione superiore al 75% (4)</li> </ul>
	Coerenza dei tempi di realizzazione, incluse le tempistiche per ottenere le necessarie autorizzazioni;	0-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sufficiente coerenza (0-2)</li> <li>- buona coerenza (3-4)</li> </ul>
	Replicabilità	0-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nulla o limitata (0)</li> <li>- Buona o ampia (3)</li> </ul>
	Scalabilità	0-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nulla o difficile (0)</li> <li>- Possibile o facile (3)</li> </ul>
<b>Capacità di riduzione delle emissioni in acqua o in atmosfera ed il risparmio o l'ottimizzazione del consumo di acqua ed energia.</b>	Progetto che prevede azioni quantificate di risparmio o di ottimizzazione del consumo di acqua	0-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le azioni di ottimizzazione o di risparmio di acqua sono nulle o scarse (0-1);</li> <li>- Sono messe in atto azioni per l'ottimizzazione del consumo idrico ma sono descritte solo dal punto di vista qualitativo (2-3)</li> <li>- Sono messe in atto azioni efficaci per l'ottimizzazione del consumo idrico e ne viene fornita una stima quantitativa (4-6);</li> </ul>

Criteri di valutazione generali per azione 2.6.2. e beneficiari PMI	Criteri di valutazione particolari per BANDO	Punteggi	Parametri
	Il progetto prevede azioni quantificate di risparmio o di ottimizzazione del consumo di energia	0-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le azioni di ottimizzazione o di risparmio sono nulle o scarse (0-1);</li> <li>- Sono messe in atto azioni per l'ottimizzazione del consumo energetico ma sono descritte solo dal punto di vista qualitativo (2-3)</li> <li>- Sono messe in atto azioni efficaci per l'ottimizzazione del consumo energetico e ne viene fornita una stima quantitativa (4-6);</li> </ul>
<b>Grado di riduzione delle emissioni di CO2 evitate grazie all'intervento.</b>	Valutazione delle emissioni di CO <sub>2</sub> evitate grazie all'intervento, considerando l'intero ciclo di vita	0-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione non presente (0);</li> <li>- Sono messe in atto azioni per l'ottimizzazione o la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, ma sono descritte solo dal punto di vista qualitativo (1-3)</li> <li>- Sono messe in atto azioni efficaci per l'ottimizzazione o la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e ne viene fornita una stima quantitativa (4-6);</li> </ul>
<b>Quantificazione dei risultati attesi in termini di prevenzione della produzione dei rifiuti e/o aumento del riciclo.</b>	Quantificazione di almeno uno dei seguenti risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riduzione della produzione di rifiuti</li> <li>- minor utilizzo di materie prime</li> <li>- incremento dell'utilizzo di sottoprodotti e/o materiali ottenuti da operazioni di riciclo in sostituzione di risorse/materie prime vergini</li> <li>- incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.</li> <li>- Incremento dell'utilizzo di materiali ottenuti da operazioni di riciclo in sostituzione di risorse/materie prime vergini</li> </ul>	0-20	Quantificazione di almeno un risultato atteso per quanto riguarda le tonnellate di rifiuti evitati, il minor consumo di materie prime, l'utilizzo di sottoprodotti/materiali da EoW, o l'incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- poco significativa (1-5)</li> <li>- significativa (6-10)</li> <li>- buona (11-15)</li> <li>- eccellente (16-20)</li> </ul>
		0-15	Quantificazione dell'indicatore "uso efficiente delle risorse" espresso come rapporto tra la situazione "ante" e la situazione "post" per quanto riguarda le tonnellate di rifiuti evitati, il minor consumo di materie prime, l'utilizzo di sottoprodotti/materiali da EoW, o l'incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- poco significativa (1-5)</li> <li>- significativa (6-10)</li> <li>- eccellente (11-15)</li> </ul>
	Progetto riguardante la prevenzione o il recupero di frazioni omogenee di rifiuti per cui non c'è una filiera consolidata di recupero.	0-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il progetto riguarda tipologie di rifiuti per cui esistono già buone pratiche consolidate di prevenzione e/o una filiera di recupero sul territorio di Regione Lombardia (0);</li> <li>- Il progetto riguarda tipologie di rifiuti</li> </ul>

Criteria di valutazione generali per azione 2.6.2. e beneficiari PMI	Criteria di valutazione particolari per BANDO	Punteggi	Parametri
			<p>per cui esistono già buone pratiche consolidate di prevenzione e/o una filiera di recupero in Regione Lombardia, ma può essere ulteriormente consolidata (1-2);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il progetto riguarda tipologie di rifiuti per cui non esistono già buone pratiche consolidate di prevenzione e/o una filiera di recupero sul territorio di Regione Lombardia (3-4);</li> <li>- Il progetto è innovativo per quanto riguarda la creazione di buone pratiche di prevenzione e/o una filiera di recupero di una frazione omogenea e riporta elementi di dettaglio a supporto (5-6)</li> </ul>

PREMIALITA'	
Criteria di premialità	Punteggio
a. Partecipazione della PMI ad accordi con enti di ricerca in ambiti inerenti al progetto	3
b. Presenza di studi di Life Cycle Assessment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto	3
c. Presenza di certificazioni riferite all'organizzazione ed ai siti produttivi interessati dal progetto, ottenute mediante l'accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS	2
d. Soggetto proponente nella forma di start up e/o PMI innovativa	2
e. Rilevanza della componente femminile nel team di progetto consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratori di sesso femminile nel team di progetto	1
f. Rilevanza della componente giovanile nel team di progetto consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratori giovani (under 36 alla data di presentazione della domanda) nel team di progetto	1

3. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto in base ai criteri di valutazione è pari a 100 punti, al netto delle premialità. Sono ammissibili al contributo di finanziamento i progetti che abbiano conseguito un punteggio minimo pari ad almeno 50 punti.

4. Le domande che abbiano conseguito il punteggio minimo di cui al punto 3 potranno accedere all'attribuzione del punteggio aggiuntivo sulla base dei "criteri di premialità" che devono essere in possesso dell'impresa o dell'aggregazione in fase di presentazione della domanda.

5. Nel caso di aggregazione:

- la premialità individuata alla lettera a) è attribuita se almeno un partner possiede i requisiti;
- la premialità individuata alla lettera b) è riferita al progetto presentato;

- le premialità individuate dalle lettere c) e d) sono attribuite se almeno un'impresa possiede i requisiti e purché le imprese in possesso dei requisiti sostengano complessivamente almeno il 20% della spesa totale ammissibile del progetto;
- le premialità riguardanti la rilevanza delle componenti femminile e giovanile, lettere e) ed f) devono essere riferite al team di progetto complessivo dell'aggregazione.

6. La graduatoria finale sarà stilata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto sulla base dei criteri di valutazione e di premialità, fermo restando quanto previsto dai precedenti punti 3 e 4.

### **C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

1. A seguito delle risultanze delle istruttorie approvate dal Nucleo Tecnico di valutazione, il responsabile del procedimento procede alla verifica in tema di antimafia secondo la normativa vigente e verifica che il contributo richiesto e ritenuto ammissibile a fronte di istruttoria, non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabili in base alle norme pertinenti.

Nel caso di superamenti, il responsabile del procedimento procederà a rideterminare il contributo nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione.

È inoltre fatta salva la facoltà di proporre una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui tale inquadramento non fosse di fatto percorribile, nel rispetto di quanto indicato al paragrafo B.1.c.

In caso di aggregazione, il massimale previsto dal regime di aiuto viene valutato a livello di singolo partner. Pertanto, il contributo può essere concesso al singolo partner in funzione della propria capienza disponibile indipendentemente dall'eventuale esaurimento della capienza da parte degli altri partner.

2. A seguito del combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo Tecnico di valutazione e dei controlli espletati dal responsabile del procedimento ai fini della concessione, il responsabile del procedimento, entro 120 giorni solari consecutivi successivi alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, approva con proprio decreto la graduatoria con contestuale indicazione dei codici CUP. In caso di parità di punteggio in graduatoria, prevale, ai fini della concessione del contributo nell'ambito della dotazione finanziaria stanziata, la domanda che ha ottenuto il maggior punteggio relativo al criterio "Quantificazione dei risultati attesi in termini di prevenzione della produzione dei rifiuti e/o aumento del riciclo" e successivamente, a parità di punteggio, si considererà l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Qualora la dotazione finanziaria risulti incapiente con riferimento all'ultimo progetto ammesso e finanziabile, si procederà a finanziare l'ultimo progetto per cui la dotazione finanziaria risulti capiente. In caso di aggregazione il contributo sarà rideterminato proporzionalmente tra i partner.

3. I termini indicati dal presente bando, qualora ricadano in un giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo.

4. La graduatoria sarà pubblicata sul Portale "Bandi e Servizi" (BES) ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)).

## **C4. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**

### **C.4.a Adempimenti post concessione**

1. Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul portale Bandi e Servizi della graduatoria, il soggetto beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione) deve comunicare l'accettazione del

contributo assegnato accedendo all'apposita sezione del sistema informatico Bandi e Servizi.

2. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo.

## C.4.b Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario in due tranches:

- a) un anticipo, facoltativo, pari al 30% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) a saldo entro 80 giorni dalla data della presentazione della rendicontazione finale del progetto, fatti salvi eventuali tempi necessari per il ricevimento di documentazione integrativa.

2. Nel caso in cui il beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione) non presenti richiesta di anticipo (secondo le modalità di cui al par. C.4.b.1) entro e non oltre il 60° giorno solare e consecutivo dall'assegnazione del contributo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.

3. Tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi e quietanzati nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda ed il termine di 24 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3;

In caso di proroga, tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi e quietanzati nel periodo che intercorre tra la data di presentazione della domanda ed il termine della proroga autorizzata.

### C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in anticipo

1. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata dal soggetto beneficiario (o capofila in caso di aggregazione) entro 60 giorni dall'assegnazione del contributo attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)) tramite l'invio della seguente documentazione:

- Richiesta di anticipazione, secondo il modulo disponibile sul Sistema Informativo Bandi e Servizi, con l'indicazione, nel caso di aggregazioni, dei soggetti beneficiari per i quali è richiesta l'anticipazione e il relativo importo, pari al 30% del contributo concesso al singolo beneficiario, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma elettronica di ciascun soggetto beneficiario;
- Garanzia Fidejussoria, rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipo e corredata dalle copie del documento di identità dei sottoscrittori. Lo svincolo della garanzia prestata è correlato all'avvenuta verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle spese.
- ove necessario e in caso di variazioni rispetto alla documentazione presentata in fase di adesione, aggiornamento delle informazioni necessarie alla verifica della documentazione antimafia ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. La presentazione di una **Garanzia Fidejussoria** è rilasciata da soggetti abilitati (enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi

dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla quota di contributo richiesta quale anticipo.

3. La durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta dell'anticipo.
4. La fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo e non è prevista in caso di erogazione del contributo in un'unica soluzione.
5. La garanzia, redatta secondo lo schema di cui alla d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011, deve prevedere:
  - a) riferimenti agli atti di approvazione del Bando per la concessione di contributi a valere sulla iniziativa "Ri.circo.lo. C&D Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati" e alla graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili;
  - b) riferimento al Progetto (con indicazione dello specifico titolo e codice ID Bandi e Servizi);
  - c) riferimenti del Soggetto Beneficiario del contributo (inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale);
  - d) riferimenti dell'Istituto bancario o assicurativo/Intermediario Finanziario, (tipologia della sede emittente: Filiale/Agenzia\*, Sede Centrale, Filiale con poteri analoghi a quelli della Sede Centrale) autorizzato al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente,
  - e) dichiarazione di costituzione di "GARANTE" fidejussore da parte dell'Istituto bancario o assicurativo/Intermediario Finanziario, nell'interesse del Soggetto Beneficiario del contributo (inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, CF, sede legale) a favore della Giunta Regionale della Lombardia sino alla concorrenza di Euro ..... (inserire importo richiesto in anticipo) oltre ad interessi legali maturati, a garanzia della realizzazione dell'investimento di progetto, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del Soggetto Beneficiario degli obblighi/delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Bando approvato, ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e quella del rimborso calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo;
  - f) efficacia della garanzia fidejussoria decorrente dalla data coincidente (o antecedente) la data di protocollo della richiesta dell'anticipo e cessazione della garanzia la data dei 24 mesi dall'assegnazione del contributo maggiorata di ulteriori 12 mesi. La predetta data potrà essere oggetto di rinnovo previa apposita richiesta alla Giunta Regionale della Lombardia. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito della verifica con esito positivo della rendicontazione finale delle spese di progetto da parte di Regione Lombardia.
  - g) l'impegno da parte del GARANTE del versamento dell'importo dovuto dal Soggetto Beneficiario a prima e semplice richiesta scritta della Giunta Regionale della Lombardia, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Soggetto Beneficiario. Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Soggetto Beneficiario

o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Soggetto Beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Soggetto Beneficiario.

- h) le modalità di trasmissione di tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e succ. mod. e int. all’indirizzo ..... (indicare indirizzo di posta elettronica).
  - i) clausola relativa al mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal Soggetto Beneficiario per il rilascio della garanzia che non potrà essere opposto alla Giunta Regionale della Lombardia.
  - j) clausola sull’accettazione della garanzia fidejussoria (si intenderà accettata la garanzia fidejussoria dalla Giunta Regionale della Lombardia con l’erogazione al Soggetto Beneficiario dell’anticipo pari al 30% del contributo, ai sensi dell’art. C4.b.1 del Bando approvato).
  - k) accettazione da parte del GARANTE che nella richiesta di rimborso effettuata dalla Giunta Regionale della Lombardia venga specificato il numero di conto corrente bancario della Tesoreria regionale: IBAN IT58Y030690979000000001918, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.
  - l) condizioni per cui il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall’eventuale recupero delle somme siano a carico del Soggetto Beneficiario.
  - m) il foro competente con sottoscrizione specifica della clausola.
6. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione dell’anticipo previa verifica:
- di esito positivo dei controlli relativi alla fideiussione previsti dalla d.g.r. 1770/2011;
  - di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente;
  - laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell’erogazione.
7. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell’anticipo entro il termine di 80 (ottanta) giorni dall’acquisizione della documentazione completa. In caso di aggregazione, l’anticipo viene erogato ai beneficiari per cui è stata presentata richiesta per tramite del capofila.
8. Eventuali richieste di erogazione dell’anticipo pervenute oltre il termine stabilito non saranno istruite e non daranno luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso, il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo.
9. Un eventuale esito negativo dell’istruttoria relativa alla richiesta di anticipo non darà luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso, il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo in un’unica soluzione.

## C.4.b.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione con erogazione del contributo a saldo/unica soluzione

1. Il soggetto beneficiario, qualora decida di non avvalersi della facoltà di richiesta anticipo, potrà procedere direttamente alla richiesta di erogazione del contributo in un'unica soluzione.

2. Il soggetto beneficiario (o il capofila in caso di aggregazione), ai fini dell'erogazione del saldo o del contributo in un'unica soluzione, è tenuto a trasmettere, al massimo entro 24 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo proroga, tramite il sistema informatico Bandi e Servizi ([www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it)) la seguente documentazione:

- a) una relazione finale di Progetto contenente i risultati conseguiti dal Progetto realizzato e una descrizione dettagliata delle spese sostenute;
- b) il prospetto delle spese sostenute [da compilare direttamente sull'applicativo Bandi e Servizi] allegando le fatture corredate dalle quietanze di pagamento, o documenti contabili equivalenti, e la documentazione bancaria che attesti l'effettivo trasferimento della somma oggetto del pagamento al fornitore indicato, nel caso di aggregazione, le spese dovranno essere suddivise per ogni singola impresa;
- c) nell'oggetto delle fatture elettroniche, o documentazione contabile equivalente, dovrà essere riportata la dicitura “Spesa agevolata a valere sull’Azione 2.6.2 - PR FESR 21-27, Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde. Filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati” ID progetto xxxxxx (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)” e il codice unico di progetto (CUP) assegnato in fase di concessione; per le fatture emesse prima dell’ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano stati effettuati prima dell’ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all’ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda;
- d) documentazione attestante la conformità rispetto al principio DNSH (Allegato C.3b) rispetto ai requisiti indicati al paragrafo B.3, punto 6. Il soggetto beneficiario deve conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni presso la propria sede la documentazione giustificativa riportata nelle Linee guida di rendicontazione, al fine di renderla disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti, in caso di controlli ex post.
- e) dichiarazione che l’attuazione degli interventi sia avvenuta in linea con quanto stabilito nel formulario della verifica di resilienza climatica (Allegato C.2),
- f) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell’Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia;
- g) ove applicabile, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- h) scheda di sintesi del Progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, elaborata seguendo lo schema in allegato H, da pubblicare sulla pagina del sito di Regione Lombardia dedicato al bando e sulla piattaforma regionale Open Innovation ([www.openinnovation.regione.lombardia.it](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it));
- i) una quantificazione, stimata al termine degli interventi, dei seguenti risultati attesi:  
risultato atteso “A - riduzione della produzione di rifiuti”;  
risultato atteso “B - minor utilizzo di materie prime”;

risultato atteso "C - utilizzo di sottoprodotti o prodotti da EoW in sostituzione di risorse/materie prime";  
risultato atteso "D - incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo".

3. Il soggetto beneficiario è tenuto ad effettuare la rendicontazione rispettando i criteri generali e specifici per la rendicontazione dei progetti definiti nell' "ALLEGATO I - Linee guida di rendicontazione" del presente bando.

4. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al Soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di customer satisfaction) disponibile sul Sistema Informativo.

5. Il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

7. Ai fini dell'erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore a 150.000,00 euro, il Soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione di contributi pubblici.

8. In ogni caso, ai fini degli obblighi di controllo e ispezione di cui al successivo paragrafo D.4, tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi del paragrafo B.2, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
- b) essere riconducibili alle sedi operative dichiarate quali sedi di realizzazione del Progetto attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;
- c) essere pertinenti e connessi al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente paragrafo B.3.

#### **C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi**

1. Eventuali variazioni in aumento dei costi di realizzazione e delle spese complessive del progetto non determinano, in alcun caso, incrementi dell'ammontare del contributo concesso complessivamente e per ciascun beneficiario e saranno pertanto a totale carico del beneficiario.
2. Qualora le spese approvate a seguito della verifica della rendicontazione finale, tenuto conto anche delle percentuali massime e minime definite per le singole voci di spesa, risultino inferiori all'investimento ritenuto ammissibile in fase di concessione del contributo, si procede alla rideterminazione proporzionale del contributo.
3. In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione.

4. Eventuali varianti agli interventi prospettati in sede di istanza e desumibili dalla rendicontazione sono ammissibili unicamente se non comportano variazioni al ribasso del punteggio assegnato in sede di graduatoria; in caso contrario, l'intervento non potrà essere finanziato e ne consegue la decadenza del contributo. Nel caso in cui siano state finanziate tutte le domande ammissibili, tale verifica non sarà necessaria, a meno che tali varianti comportino la riduzione del punteggio al di sotto di 50 punti (punteggio minimo per l'ammissibilità), con conseguente decadenza del contributo.
5. Eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto presentato sono da autorizzarsi da parte di Regione Lombardia, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, solo se apportano modifiche sostanziali al progetto e non potranno, comunque, comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione.
6. Eventuali costi di realizzazione maggiori saranno a totale carico del beneficiario.
7. Solo nel caso in cui le varianti progettuali comportino una modifica a quanto riportato nell'Allegato C.2 sulla verifica climatica, sarà necessario ricompilare tale allegato caricandolo in Bandi e Servizi.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1.a Obblighi dei soggetti beneficiari**

Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti punti, i Soggetti beneficiari, a pena di decadenza del contributo, sono altresì obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto e la rendicontazione sul portale Bandi e Servizi vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente paragrafo B.2 "Progetti finanziabili";
- b) accettare il contributo nel rispetto dei termini indicati all'art. C.4.a "Adempimenti post-concessione";
- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di adesione;
- d) trasmettere la rendicontazione finale del progetto entro 24 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3;
- e) non alienare, cedere o distrarre i beni e le opere oggetto di agevolazione nei 5 (cinque) anni successivi al decreto di concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.lgs. n. 123 del 31 marzo 1998;
- f) rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso nel triennio successivo all'erogazione del saldo;
- g) segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione, prima di qualsiasi richiesta di erogazione dell'agevolazione, eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status;
- h) fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato e i tempi di conservazione documentale richiesti dalla normativa nazionale vigente, conservare, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo/unica soluzione al beneficiario, la documentazione originale di spesa e di progetto, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH, così come previsto dal par. C.4.b.2 punto 2 lett. d);
- i) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- j) indicare su Bandi e Servizi, in ogni fase di progetto, contatti mail e telefonici validi e riferiti esclusivamente al soggetto richiedente/beneficiario;

- k) rispettare la normativa in materia di antimafia, laddove applicabile.

## **D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari**

I Soggetti beneficiari, si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile nei termini e condizioni indicati al precedente paragrafo D.1.a, le eventuali variazioni di progetto (attività di progetto, spese ammesse, termine di realizzazione differito con proroga), eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda ed eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario, intervenute dopo l'assegnazione del contributo;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;
- c) fornire una scheda di sintesi del Progetto di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 da pubblicare sul sito di Regione Lombardia <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> e sulla piattaforma regionale Open Innovation ([www.openinnovation.regione.lombardia.it](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it)), così come previsto dal paragrafo C.4.b.2.

## **D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.
2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili su avvisi correlati al sito Comunicare il programma (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma>).
3. Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
4. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo/unica soluzione dell'agevolazione di cui al precedente paragrafo C.4.b.2.
5. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail [comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it](mailto:comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it)

## **D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari**

1. La rinuncia deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del

sistema informativo Bandi e Servizi. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate incrementate degli interessi legali stabiliti secondo il successivo punto 3.

2. Il contributo verrà revocato in caso di:
  - a. inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi previsti dal Bando tra cui, in particolare, il non rispetto dei termini di fine lavori e di rendicontazione finale del progetto (24 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concessa ai sensi del successivo punto D.3);
  - b. inosservanza della normativa in materia di aiuti di Stato;
  - c. rinuncia del beneficiario al contributo o mancata presentazione della documentazione richiesta al paragrafo C.4.b.2 nei termini previsti dalla eventuale richiesta di documentazione integrativa;
  - d. realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
  - e. realizzazione di varianti che comportano la riduzione del punteggio assegnato in sede di graduatoria al di sotto di 50 punti (punteggio minimo per l'ammissibilità);
  - f. false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda o di richiesta di erogazione.
3. Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse legale annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo. In caso di mancata restituzione del contributo, Regione Lombardia intraprenderà azione legale risarcitoria nelle sedi giudiziarie competenti. In caso di dichiarazione falsa Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo concesso e si incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

### **D.3 Proroghe dei termini**

È fatta salva la possibilità di proroga dei termini per la realizzazione del Progetto oggetto di finanziamento (inclusa la fase rendicontativa da effettuare su Bandi e Servizi), che potrà essere autorizzata dalla Regione Lombardia su richiesta del proponente sull'apposito Sistema informativo Bandi e Servizi, a fronte di ritardi ascrivibili a cause di forza maggiore e imprevisi non direttamente imputabili ai soggetti stessi. Tale proroga potrà essere concessa per un periodo non superiore a 365 giorni e fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 34/1978.

### **D.4 Ispezioni e controlli**

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

## D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2021, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di richiesta di erogazione saldo/unica soluzione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto e in fase successiva all'erogazione.
3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g, della L.R. 1° febbraio 2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
4. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori, calcolati a livello di progetto, sono i seguenti:

### Indicatore di output:

- RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)
- RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni
- IS01: Investimenti in progetti di economia circolare

### Indicatore di risultato:

- RCR48 - Rifiuti usati come materie prime:  
L'indicatore "Rifiuti usati come materie prime" si riferisce alle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti e di miglioramento del riciclaggio e dell'utilizzo dei materiali derivanti come materia prima seconda.  
In tale indicatore RCR48 si ritiene di considerare compresa anche la prevenzione della produzione dei rifiuti (es. tramite simbiosi industriale, riutilizzo ed uso sottoprodotti). Infatti, nella gerarchia comunitaria della gestione rifiuti (Dir. 2008/98/CE), è opzione preferibile al riciclaggio dei rifiuti.  
L'indicatore di risultato "RCR48 - Rifiuti usati come materie prime" è pertanto calcolato attraverso i seguenti risultati attesi, che concorrono alla riduzione della produzione di rifiuti e all'ottimizzazione delle operazioni di riciclo:
  - riduzione della produzione di rifiuti;
  - minor utilizzo di materie prime;
  - utilizzo di sottoprodotti in sostituzione di risorse/materie prime vergini;
  - incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo.

## D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima dell'erogazione degli interventi ammessi al contributo, è il dott. Giorgio Gallina Dirigente pro-tempore della Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale della Direzione Generale Ambiente e Clima.
2. Il responsabile del procedimento per le attività di controllo e la fase di erogazione è l'Ing. Filippo Dadone

Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa Economia circolare e Tutela delle risorse naturali della Direzione Generale Ambiente e Clima.

## D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e d.lgs. 101/2018), si rimanda all’informativa 1 “Informativa sul trattamento dei dati personali”, parte integrante e sostanziale del presente bando. Il presente bando riprende di default i contenuti della privacy by design effettuata in data 7 maggio 2024 in occasione dell’approvazione del bando “Ri.Circo.Lo. Risorse circolari in Lombardia per il sostegno delle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della plastica e del tessile” con DGR n 1326 del 13 novembre 2023.

## D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#> nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).
2. Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta alla seguente casella di posta:  
[bandi\\_economicircular@regione.lombardia.it](mailto:bandi_economicircular@regione.lombardia.it)
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it) o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
  - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico
  - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale 01 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

<i>TITOLO</i>	<b>Ri.Circo.Lo. C&amp;D Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati *</b>
<i>DI COSA SI TRATTA</i>	La misura è relativa ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione della produzione rifiuti, riciclaggio e valorizzazione dei materiali nelle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.  Le tematiche sono individuate sulla base delle priorità stabilite dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata, dal Programma Nazionale Gestione Rifiuti, dalla Strategia nazionale per l'economia circolare e sullo sviluppo di specifici progetti svolti nell'ambito della programmazione comunitaria sulle tematiche dell'economia circolare, quali, in particolare, il

	<p>progetto Life “CDW Circle: Value-added recycled materials from construction and demolition waste” di cui Regione Lombardia è partner.</p> <p>Gli stakeholder delle filiere interessate sono stati ascoltati per recepire le priorità nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica, in particolar modo tramite il tavolo “rifiuti da C&amp;D” ed il tavolo “bonifiche”.</p> <p>I rifiuti da C&amp;D, compresi i terreni proveniente da siti contaminati, sono quantitativamente molto rilevanti, rappresentando circa il 40% della produzione totale di rifiuti speciali in tutti i contesti.</p> <p>I rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni (in particolare il codice EER 191302) sono tra i principali rifiuti che vengono conferiti nelle discariche per rifiuti inerti.</p> <p>Per la filiera dei rifiuti da C&amp;D vi è necessità di ottenere materiali riciclati di qualità da valorizzare per un loro più ampio utilizzo in sostituzione di materiale vergine.</p>
<p><i>CHI PUÒ PARTECIPARE</i></p>	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le piccole e medie imprese, comprese le microimprese e le start-up e PMI innovative, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese;</li> <li>- presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano piccole e medie imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo;</li> <li>- realizzino interventi nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo;</li> <li>- non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058;</li> <li>- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i; secondo le specifiche indicate nella sezione “Regime di Aiuto”;</li> <li>- ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014</li> </ul>

	<p>non rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto"</p> <p>Le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis).</p>
<i>DOTAZIONE FINANZIARIA</i>	10.000.000,00 €
<i>CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE</i>	"Contributo a fondo perduto"
<i>REGIME DI AIUTO DI STATO</i>	Regolamento (UE) n. 2831/2023 "de minimis" Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER"
<i>PROCEDURA DI SELEZIONE</i>	Procedura valutativa a graduatoria
<i>DATA APERTURA</i>	30 settembre 2025
<i>DATA CHIUSURA</i>	07 novembre 2025
<i>COME PARTECIPARE</i>	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente (o dal capofila nel caso di aggregazioni) obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: <a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>
<i>CONTATTI</i>	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere a <a href="mailto:bandi@regione.lombardia.it">bandi@regione.lombardia.it</a></p> <p>o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Direzione Generale Ambiente e Clima UO Economia Circolare e Tutela delle risorse naturali Struttura Rifiuti e Tutela Ambientale <a href="mailto:bandi_economicircolare@regione.lombardia.it">bandi_economicircolare@regione.lombardia.it</a></p>

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

## D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie conformi o in carta libera è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Ambiente e Clima

Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle risorse naturali

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

## D.10 Definizioni e glossario

1. **"Bandi e Servizi"**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).
2. **"Economia circolare"**: è un modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.
3. **"End of Waste"**: in italiano "cessazione della qualifica di rifiuto", è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto.

La nozione di end of waste nasce a livello comunitario con la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE).

4. **"DNSH"**: acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo". Nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in

termini di DNSH sono contenute per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo.

5. **"Riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ai sensi dell'art. 183, co.1, lettera u) del D.lgs. 152/2006. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
6. **"Riempimento"**: ai sensi dell'art.183, co.1, qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
7. **"Preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
8. **"Riutilizzo"**: ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006, il riutilizzo è definito come qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
9. **"Sottoprodotto"**: ai sensi dell'art.183, co.1 del D.lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/06.
10. **"Recupero"**: ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006, il recupero è definito come qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
11. **"Simbiosi industriale"**: strategia che mira a coinvolgere attori industriali tradizionalmente separati, basata su un approccio sistemico in grado di promuovere vantaggi competitivi attraverso la condivisione efficace di flussi di risorse materiali e immateriali, con l'obiettivo di conseguire una maggiore produttività complessiva grazie ad un uso più efficiente delle risorse e chiudere il più possibile i cicli della materia, facendo in modo che gli scarti di produzione (rifiuti e sottoprodotti), i materiali e i prodotti possano essere reintrodotti nei cicli produttivi o riutilizzati, negli stessi da cui originano o in altri territorialmente o funzionalmente connessi con i primi.
12. **"REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)"**: si riferisce al regolamento concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. La produzione o l'importazione all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) di almeno una tonnellata all'anno di una sostanza chimica va registrata nella banca dati REACH. Il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche, sia quelle necessarie per i processi industriali che quelle che si utilizzano nelle attività quotidiane, presenti ad esempio in vernici, prodotti per la pulizia, vestiti, mobili ed elettrodomestici. Riguarda quindi la maggior parte delle imprese del SEE. Le sostanze non registrate non possono essere commercializzate o utilizzate.
13. **"FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti)"**: è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario. Ai sensi dell'art. 193 del Codice Ambientale d.lgs. 152/06: "Il trasporto dei rifiuti,

eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istadamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.”

14. **“Life Cycle Assessment (LCA)”**: è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. Lo studio considera l'intero ciclo di vita del sistema oggetto di analisi a partire dall'acquisizione delle materie prime sino alla gestione al termine della vita utile includendo le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo.
15. **“Product Environmental Footprint (PEF)”**: è una metodologia basata sulla valutazione del ciclo di vita (LCA) che consente di quantificare l'impatto ambientale di prodotti o servizi tenendo conto delle attività della catena di approvvigionamento, dall'estrazione delle materie prime fino alla gestione del fine vita.
16. **“Progettazione ecocompatibile”** o **“Ecodesign”**: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto, come definita all'art.2, pt. 6) del Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Tale approccio mira, pertanto, a favorire la durabilità, l'affidabilità, la riparabilità, l'aggiornamento, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei prodotti, aumentare le possibilità del loro ricondizionamento e della loro manutenzione, assicurarne la sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione e per l'intero ciclo di vita, incrementandone l'efficienza prestazionale, energetica e nell'uso delle risorse e riducendone l'obsolescenza.
17. **“Decostruzione selettiva”** o **“Demolizione selettiva”**: demolizione attraverso un approccio sistematico il cui obiettivo è di facilitare le operazioni di separazione dei componenti e dei materiali in frazioni omogenee, anche tramite l'utilizzo di macchinari e attrezzature, al fine di pianificare gli interventi di smontaggio ed i costi associati all'intervento e recuperare componenti e materiali il più possibile integri, non danneggiati né contaminati dai materiali adiacenti, per massimizzare il potenziale di riutilizzabilità e/o riciclabilità degli stessi (Prassi di riferimento UNI/PdR 75:2020);
18. **“Rifiuti da costruzione e demolizione”**: ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006, i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
19. **“Rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione”**: ai sensi dell'art. 2 del d.m. 127/2024, i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del regolamento;
20. **“Rifiuti inerti”**: ai sensi dell'art. 2 del d.m. 127/2024, i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
21. **“Sito contaminato”**: ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 152/2006, un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
22. **“Bonifica”**: ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 152/2006, l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo,

nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

## D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Data di apertura invio delle domande	30 settembre 2025
Termini per l'invio delle domande	7 novembre 2025
Pubblicazione della graduatoria	Entro 120 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Termini per la fine lavori e rendicontazione	Entro 24 mesi dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo eventuale proroga ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78).
Termini per la richiesta di anticipo	Entro 60 giorni decorrenti dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione
Monitoraggio	In fase di rendicontazione

## D.12 Allegati

ALLEGATO A – Schema tipo di accordo di progetto

ALLEGATO B.1 - Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»

ALLEGATO B.2 – Modulo per la concessione di aiuti ex Regolamento GBER

ALLEGATO B.3 - Dichiarazione di sostenibilità finanziaria

ALLEGATO C.1 – Schema di relazione tecnica di progetto

ALLEGATO C.2 – Formulario per la verifica climatica di resilienza degli edifici e delle infrastrutture

ALLEGATO C.3.a. - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE

ALLEGATO C.3.b. - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE

ALLEGATO D - Dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa startup innovativa

ALLEGATO E - Dichiarazione di possesso dei requisiti di società PMI innovativa e autocertificazione della veridicità delle informazioni

ALLEGATO F - Dichiarazione rilevanza componente femminile da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione

ALLEGATO G - Dichiarazione rilevanza giovanile nel team di progetto da compilare da parte del legale rappresentante dell'impresa o capofila dell'aggregazione

ALLEGATO H - Scheda di sintesi finale del progetto

ALLEGATO I – Linee guida per la rendicontazione dei progetti

ALLEGATO L – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

## Allegato A – SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI PROGETTO

Addi gg/mese/anno in (luogo)

Tra:

(riportare l'elenco delle imprese come previsto dall'idea progettuale e per ognuna riportare la denominazione sociale, il codice fiscale e l'indicazione del legale rappresentate)

Premesso:

- che il progetto .....(denominazione/acronimo) è presentato a valere sul bando " Ri.Circo.Lo. C&D Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati." (di seguito "Bando")
- che l'art. A.3 del bando prevede quali beneficiari anche aggregazioni di imprese che hanno manifestato la volontà di aggregarsi tramite Accordo di progetto scritto
- che sempre all'art. A.3 si prevede che con l'Accordo di progetto sia individuato il capofila dell'aggregazione

Considerato che tutti i sottoscrittori si impegnano a:

- realizzare l'attività di propria competenza nei tempi e nei modi previsti dal Bando e in conformità al progetto presentato;
- predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a trasmetterla al capofila;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al capofila, agevolando le attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- realizzare il progetto sul territorio lombardo.

Si conviene quanto segue:

- è costituita l'aggregazione tra le imprese che propongono il progetto denominato \_\_\_\_\_ (denominazione/acronimo);
- che l'aggregazione individua quale impresa capofila del progetto \_\_\_\_\_, la quale si assumerà la responsabilità di organizzare e coordinare l'aggregazione, di rappresentare l'aggregazione nei confronti di Regione Lombardia, presentando la domanda online e la rendicontazione delle spese sostenute;
- di scegliere come persona referente tecnico di progetto \_\_\_\_\_
- che le singole imprese partecipanti all'aggregazione esonerano Regione Lombardia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possono insorgere in ordine alla realizzazione del progetto.

Nome Impresa.....

(da ripetere per ogni impresa partecipante)

Documento da firmare digitalmente da parte  
di tutti i componenti dell'aggregazione

**ALLEGATO B.1 - Dichiarazione sostitutiva ex articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000**

**Modulo per la concessione di aiuti in «de minimis»**

Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Il sottoscritto in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura**

SEZIONE 2 – Anagrafica del dichiarante					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In relazione a quanto previsto dal bando

Bando	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL
	<b>Ri.Circo.Lo. C&amp;D Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.</b>	<i>DGR n. 4648 del 01/07/2025</i>	n. 27 del 04/07/2025

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2

del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica<sup>5</sup>, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale.

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

## DICHIARA

### Sezione A – Natura dell'impresa

**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni anche valutando la presenza delle fattispecie di cui all'art.3 par.8 e 9 del Regolamento applicabile)**

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;  
**e/o**
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

Tab.1

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

\* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

### Sezione B – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o separazione contabile o distinzione dei costi**;

### Sezione C - Condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

<sup>5</sup> le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio tramite visura nel registro nazionale aiuti (RNA di cui al DM 115/2017 e ss.mm.ii.)

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>6</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
<b>TOTALE</b>							

### **Disclaimer generale/Punto di Attenzione**

Con riferimento ad eventuali operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda/scissione/acquisizione che abbiano comportato una diversa assegnazione ad altre imprese di precedenti contributi in *de minimis* o altri aiuti per medesimi costi ammissibili, l'impresa richiedente deve evidenziare all'Amministrazione regionale eventuali disallineamenti tra quanto risulta in RNA e quanto risulta dagli accordi intercorsi tra imprese oggetto dell'operazione societaria, in quanto RNA potrebbe non avere le medesime informazioni in tempo reale. In caso di mancate segnalazioni, quindi, l'Amministrazione regionale non potrà che ritenere certificante quanto deriva dalle visure ufficiali di RNA e procedere conseguentemente con le istruttorie.

Con riferimento ad eventuali aiuti fiscali statali richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica nelle precedenti annualità fiscali, ma ancora non registrate in RNA da parte dell'Amministrazione centrale competente, l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond *de minimis*, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche in ambito fiscale, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

Con riferimento ad eventuali aiuti sotto forma di voucher o aiuti in conto servizi (come ad es. l'aiuto in conto servizi per la partecipazione a fiere, l'aiuto sotto forma di voucher per partecipazione ad attività di formazione, ...) richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica concessi e registrati in RNA a posteriori in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond *de minimis*, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

### **Sezione D - Rispetto del massimale**

- che l'impresa richiedente **NON HA RICEVUTO** nell'arco di tre anni precedenti aiuti *de minimis*;
- che l'impresa richiedente **HA RICEVUTO** nell'arco di tre anni precedenti aiuti «*de minimis*»;

(Aggiungere righe se necessario)

<sup>6</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis <sup>7</sup>	Importo dell'aiuto de minimis <sup>8</sup>	
					Concesso	Effettivo <sup>9</sup>
1						
2						
3						
<b>TOTALE</b>						

### Sezione E – Impresa in difficoltà

che l'impresa **NON VERSA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ**, così come definite dall'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

### Sezione F - Divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR

che l'impresa, in conformità al divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR, previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/241, non ha fruito e non intende fruire, per il medesimo progetto, di alcun contributo finanziato mediante risorse PNRR di agevolazioni (aiuti) o di misure generali (non aiuti) finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

### **DICHIARA, inoltre**

di avere preso visione dell'informativa del trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e riportata nel bando.

Località e data .....

In fede

(Il titolare / legale rappresentante dell'impresa /  
altra persona munita di idonea procura)

\_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 2831/2023 e s.m.i.

<sup>8</sup> Indicare l'importo in valore nominale se l'agevolazione è stata concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, altrimenti indicare l'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL).

<sup>9</sup> Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

**L'impresa richiedente**, candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*», è tenuta a sottoscrivere una **dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'arco di tre anni.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni, **non superi i massimali stabiliti** dal Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

#### **Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dal richiedente**, ma **anche da tutte le imprese** a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' “impresa unica”, salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica<sup>10</sup>.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè, può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.**

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese\* fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

(\*) il lavoratore autonomo viene assimilato alla definizione di impresa secondo la normativa comunitaria in quanto svolge attività economica.

#### **Sezione B: Campo di applicazione**

Se il richiedente opera sia in settori ammissibili al bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “*de minimis*”.

<sup>10</sup> Reg(UE)2023/2831 considerando (4): Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

Da Regolamento n. 2831/2023 (articolo 1, par.1) e s.m.i., sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- produzione primaria dei prodotti agricoli;
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri;

### **Sezione C: Condizioni per il cumulo**

Il Reg(UE)2023/2831 all'art.5 stabilisce le regole di cumulo e recita come segue:

**1.** *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.*

**2.** *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.*

**3.** *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.*

**Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:**

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella della sezione dovrà pertanto essere indicata l'intensità d'aiuto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto finanziato in valore assoluto.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di aiuti fiscali, valido in generale per eventuali sgravi/crediti di imposta statali inquadrati come aiuti (o in Reg. De minimis oppure secondo altre procedure di notifica o esenzione da notifica), intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini della istruttoria nel presente bando, non può formalmente tenere conto di eventuali sgravi richiesti dall'impresa beneficiaria alle Amministrazioni centrali, ma ancora non registrate da queste ultime in forza dell'art. 10 del DM 115/2017; pertanto, ogni eventuale successiva conseguenza giuridica in ambito fiscale derivante dalla concessione dell'aiuto della presente misura regionale e che comporti la saturazione del plafond disponibile prima della registrazione dell'aiuto fiscale statale non è imputabile a Regione Lombardia. Si invitano comunque i beneficiari a tenere conto di tale eventualità sotto la propria responsabile valutazione.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di aiuti sotto forma di voucher o aiuti in conto servizi inquadrati come aiuti intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini dell'istruttoria del presente bando, non può formalmente tener conto di eventuali aiuti registrati in RNA a posteriori in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond

de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

#### **Sezione D: Rispetto del massimale.**

*Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

#### **Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?**

**I casi sono disciplinati all'art.3 par 8 e 9 del Reg (UE) 2023/2831 che citano:**

*8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.*

*9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.*

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito.

Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Il disclaimer/punto di attenzione in tema di operazioni societarie straordinarie intende richiamare l'attenzione dei beneficiari sulla eventuale necessità potenzialmente a loro favore nel fornire informazioni che potrebbero quindi impattare sia sulla definizione del perimetro di impresa risultante in RNA sia rispetto alla corretta imputazione dei contributi *de minimis* o altri aiuti che potrebbero essere stati imputati diversamente tra imprese in forza degli atti/accordi all'interno delle operazioni societarie straordinarie, dato che questi accordi potrebbero non essere conosciuto/registrati in tempo reale in RNA

## ALLEGATO B.2

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTICOLO 47 DEL DPR N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000 MODULO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI EX ARTT. 17 o 47 GBER

Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente					
<b>Impresa</b>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
<b>Sede legale</b>	Comune	CAP	Via	n.	prov
<b>Dati impresa</b>	Codice fiscale		Partita IVA		

Il sottoscritto in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura**

SEZIONE 2 – Anagrafica del dichiarante					
<b>Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa / altra persona munita di idonea procura</b>	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In relazione a quanto previsto dal **bando**

<b>Bando</b>	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BURL
	<b>Ri.Circo.Lo. C&amp;D Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e</b>	<i>DGR n. 4648 del 01/07/2025</i>	n. 27 del 04/07/2025

	delle bonifiche di siti contaminati.		
--	--------------------------------------	--	--

Per la **concessione di aiuti** in esenzione di cui al **Regolamento (UE) n. 651** della Commissione del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato europeo, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'**articolo 47** del predetto regolamento.

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

### DICHIARA

#### Sezione A – Settori in cui opera l'impresa

che l'impresa **non opera nei settori esclusi** di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

#### Sezione B – Effetto incentivante

che l'impresa **non ha avviato il progetto prima** della presentazione della domanda di agevolazione<sup>11</sup>;

#### Sezione C - Condizioni di cumulo

che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE <sup>12</sup>	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							

<sup>11</sup> Per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

<sup>12</sup> Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/14) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

2							
<b>TOTALE</b>							

#### Sezione D – Ingiunzioni di recupero

che l'impresa **non è destinataria di ingiunzioni di recupero** pendenti per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, per aver ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea;

#### Sezione E – Impresa in difficoltà

che l'impresa **NON VERSA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ**, così come definite dall'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

#### Sezione F - Divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR

che l'impresa, in conformità al **divieto di doppio finanziamento** delle misure FESR con fondi PNRR, previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/241, non ha fruito e non intende fruire, richiesto, per il medesimo progetto, di agevolazioni (aiuti) o di misure generali (non aiuti) finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

#### Sezione G.1 – Costi ammissibili aiuti ex art. 17 GBER<sup>13</sup>

che i costi di cui si chiede il finanziamento corrispondono ai costi di investimento in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale, e che consistono, alternativamente:

- in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
- nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
- in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;

*e*

che gli attivi immateriali oggetto di finanziamento soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- sono ammortizzabili;

<sup>13</sup> Poiché le sezioni G.1 e G.2 sono tra loro alternative, è necessario compilare esclusivamente quella corrispondente al regime di aiuto scelto.

- sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.

**Sezione G.2 – Costi ammissibili aiuti ex art. 47 GBER<sup>14</sup>**

che, **come risultante da perizia tecnica asseverata allegata**, l'investimento **non è connesso** a tecnologie che già costituiscono una **pratica commerciale consolidata** redditizia in tutta l'Unione;

*e*

che, **come risultante da perizia tecnica asseverata allegata**, l'investimento consiste nell'installazione di una **“componente aggiuntiva”** in una **struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe luogo alcun investimento;**

*oppure*

che, **come risultante da perizia tecnica asseverata allegata**, i costi di cui si chiede il finanziamento corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o attività meno rispettosi dell'ambiente, (**scenario controfattuale art. 47, comma 7, lettere a), b) e c)**);

**DICHIARA, inoltre**

di avere preso visione dell'informativa del trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e riportata nel bando.

*Località e data .....*

In fede

(Il titolare / legale rappresentante dell'impresa /  
altra persona munita di idonea procura)

---

<sup>14</sup> Poiché le sezioni G.1 e G.2 sono tra loro alternative, è necessario compilare esclusivamente quella corrispondente al regime di aiuto scelto.

### ALLEGATO B.3 - DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

(artt. 73 c.2 lett d) Regolamento (UE) 2021/1060)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, di cittadinanza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante/altra persona munita di idonea  
procura della società \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

#### DICHIARA

di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/1060, per assicurare la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura o dell'investimento produttivo oggetto della richiesta di agevolazione, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo.

Data

Firma

(Il titolare / legale  
rappresentante dell'impresa  
/ altra persona munita di  
idonea procura)

**ALLEGATO C.1 – SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO**



**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

Programma: PR FESR 2021-2027  
Priorità: 2 Obiettivo specifico RSO2.6.  
Azione: 2.6.2

**Ri.Circo.Lo. C&D Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.**

**Nome Progetto:** \_\_\_\_\_

**Acronimo del Progetto:** \_\_\_\_\_

**Nome Proponente:** \_\_\_\_\_

## Indice

1. Elementi essenziali del progetto
2. Qualità dell'iniziativa
3. Quadro economico
4. Impatto sull'ambiente e risparmio/ottimizzazione consumo di acqua ed energia
5. Valutazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> evitate grazie all'intervento, considerando l'intero ciclo di vita
6. Quantificazione dei risultati attesi
7. Elementi premiali del progetto

## 1 – Elementi essenziali del progetto

- Descrivere le finalità dell'intervento oggetto di contributo.
- Indicare la localizzazione dell'intervento.
- Illustrare la coerenza dell'intervento rispetto alla normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (d.lgs. 152/06) e con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. n. 6408/2022;
- Illustrare in che modo l'intervento garantisce il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) in relazione alle azioni che saranno attuate:
  - o prevenzione della produzione di rifiuti;
  - o ecodesign;
  - o preparazione per il riutilizzo;
  - o riciclaggio.

## 2 - Qualità dell'iniziativa

Descrivere l'intervento oggetto di contributo nel dettaglio e con particolare riguardo a:

- Contenuti tecnico/scientifici a supporto delle azioni che si intendono intraprendere e delle tecnologie che si intendono mettere in atto;
- Stato attuale di sviluppo dell'intervento (descrivere se si tratta di un progetto che deve essere completamente avviato a seguito del presente bando o, se si tratta di un progetto parzialmente già avviato, in quale stato di avanzamento si trova);
- Collocazione e dimensionamento dell'intervento nel contesto della filiera imprenditoriale in cui si inserisce;
- Se la domanda è presentata in forma aggregata, descrivere i soggetti che compongono l'aggregazione ed il ruolo di ciascuno nella realizzazione del progetto;
- Descrizione dei miglioramenti apportati dal progetto rispetto alla situazione attuale;
- Individuazione dell'intervento come innovativo o come attuazione di buone pratiche già in uso;
- Cronoprogramma dei tempi di realizzazione indicando la necessità di ottenere eventuali autorizzazioni, ad esempio per il trattamento dei rifiuti;
- Capacità di trasferibilità del progetto: indicare come il progetto potrebbe essere replicato in altri contesti;
- Capacità di scalabilità del progetto indicare come il progetto potrebbe essere realizzato ad una più grande scala.

## 3 – Quadro economico

- Quadro dei costi di realizzazione con indicazione e descrizioni dettagliate delle spese per cui si chiede il contributo regionale (in caso di aggregazione, indicare i costi sostenuti da ogni singola impresa);
- Eventuali ulteriori spese sostenute per il progetto per cui non viene richiesto il contributo regionale incluse nel caso di aggregazione, anche le spese a carico dei soggetti partecipanti al progetto non beneficiari dei contributi).
- Fornire una descrizione del cofinanziamento da parte della singola impresa o aggregazione. La percentuale di cofinanziamento è calcolata automaticamente da Bandi e Servizi con la seguente formula:  $(\text{Spese ammissibili} + \text{Eventuali ulteriori spese} - \text{Agevolazione richiesta}) / (\text{Spese ammissibili} + \text{Eventuali ulteriori spese})$ .

Eventuali ulteriori spese sostenute per il progetto sono spese appartenenti alle categorie di spese ammissibili (paragrafo B.3) per cui non viene richiesto il contributo regionale incluse, nel caso di aggregazioni, le spese a carico dei soggetti partecipanti al progetto non beneficiari dei contributi. Le ore del personale, per esempio, non sono ritenute spese ammissibili e il loro costo non può essere considerato nella quota di cofinanziamento.

Qualora il beneficiario scelga di avvalersi del regime di Aiuti “GBER” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, le spese ammissibili devono essere coerenti con le condizioni previste dagli art. 17 e 47 del regolamento stesso e, in particolare per l’art. 47, il quadro economico deve essere integrato con una determinazione dei costi ammissibili effettuata a fronte di perizia tecnica che sia in grado di dimostrare:

- lo scenario controfattuale previsto dall’art. 47, comma 7, lettere a), b) e c);  
o, in alternativa,
- che l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o che, in assenza dell'aiuto, non avrebbe luogo alcun investimento.

### **3 - Impatto sull’ambiente e risparmio/ottimizzazione consumo di acqua ed energia**

- Descrivere la capacità del progetto di ottimizzare o ridurre il consumo di acqua.
- Descrivere le strategie messe in atto per ottimizzare o ridurre il consumo idrico. Laddove possibile, stimare quantitativamente il consumo idrico e, per gli interventi di modifica alle linee produttive, stimare l’eventuale sua diminuzione fornendo i dati richiesti nell’applicativo Bandi e Servizi per il calcolo della seguente formula:

$$\text{Diminuzione consumo idrico} = (\text{consumo acqua ante} - \text{consumo acqua post}) / \text{consumo acqua ante}$$

- Descrivere la capacità del progetto di ottimizzare o incrementare l’efficienza energetica.
- Descrivere le strategie messe in atto per ottimizzare o ridurre i consumi energetici. Laddove possibile, stimare quantitativamente il consumo energetico e, per gli interventi di modifica alle linee produttive, stimare l’eventuale risparmio energetico fornendo i dati richiesti nell’applicativo Bandi e Servizi per il calcolo della seguente formula e il TEP come unità di misura:

$$\text{Risparmio energetico (TEP)} = (\text{consumo ante (TEP)} - \text{consumo post (TEP)}) / \text{consumo ante (TEP)}$$

### **4 - Valutazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> evitate grazie all’intervento, considerando l’intero ciclo di vita**

Effettuare, se possibile anche in termini quantitativi, una valutazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> evitate grazie all’intervento. (valutazione non obbligatoria ma utile ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito della valutazione del progetto).

## 5 - Valutazione efficacia progetto e risultati attesi

Descrivere, in termini qualitativi e quantitativi, l'efficacia del progetto rispetto ad almeno uno dei seguenti risultati attesi, fornendo i dati richiesti nell'applicativo Bandi e Servizi per il calcolo degli indicatori mediante le relative formule e utilizzando la tonnellata/anno come unità di misura. Esplicitare la fonte dei dati utilizzati a supporto del calcolo degli indicatori e come essi possono essere verificati.

Qualora il progetto non riguardi modifiche a linee produttive già esistenti ma consista in una nuova iniziativa, i risultati attesi devono essere calcolati considerando i dati di progetto come produzione/utilizzo/riciclo "post" rispetto a dati ricavati da prassi comunemente utilizzate che possono essere prese come riferimento per produzione/utilizzo/riciclo "ante".

### **A) risultato atteso "A - riduzione della produzione di rifiuti"**

Indicare la tipologia ed i codici EER del rifiuto a cui l'azione di prevenzione si rivolge e fornire i dati richiesti per il calcolo secondo la seguente formula:

$$A = \text{Riduzione della produzione di rifiuti} = \text{produzione di rifiuti ante} - \text{produzione di rifiuti post}$$

Se la riduzione riguarda rifiuti classificati con diversi codici EER, indicarne la somma. Qualora la riduzione di un tipo di rifiuto sia accompagnata da un contestuale aumento di un'altra tipologia di rifiuto, i dati forniti dovranno considerare entrambi.

### **B) risultato atteso "B - minor utilizzo di materie prime"**

Indicare la tipologia delle materie prime a cui l'azione di prevenzione si rivolge e fornire i dati richiesti per il calcolo della riduzione secondo la seguente formula:

$$B = \text{Riduzione materie prime} = \text{utilizzo di materie prime ante} - \text{utilizzo di materie prime post}$$

Se la riduzione riguarda diverse materie prime, indicarne la somma. Qualora la riduzione di una materia prima sia accompagnata da un contestuale aumento di un'altra, i dati forniti dovranno considerare entrambe e dovranno essere evidenziati i vantaggi ambientali di tale sostituzione.

### **C) risultato atteso "C - utilizzo di sottoprodotti o prodotti da "end of waste" in sostituzione di risorse/materie prime"**

Indicare la tipologia dei sottoprodotti o dei prodotti da EoW utilizzati e quali materie prime vengono sostituite, evidenziando i vantaggi ambientali di tale sostituzione. Per fornire una stima quantitativa dei sottoprodotti utilizzati fornire i dati richiesti per il calcolo della seguente formula:

$$C = \text{Incremento utilizzo sottoprodotti} = \text{utilizzo sottoprodotti post} - \text{utilizzo sottoprodotti ante}$$

### **D) risultato atteso "D - incremento di rifiuti riciclati o avviati a riciclo"**

Indicare le tipologie ed i codici EER dei rifiuti riciclati o avviati a riciclo.

Se i rifiuti sono recuperati direttamente dal proponente, il processo di recupero deve essere accuratamente descritto al precedente punto 2. della relazione ed inoltre devono essere forniti dettagli in merito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Se i rifiuti sono avviati a riciclaggio presso impianti di terzi, deve essere indicato almeno un possibile impianto a cui il rifiuto prodotto potrà essere destinato ed il processo di riciclaggio a cui verrà sottoposto.

Per riciclaggio si intende l'operazione come definita dall'art. 218, comma 1, lettera l del d.lgs 152/02; non sono comprese pertanto forme di recupero diverse dal riciclaggio, quali il recupero energetico o i riempimenti.

Per fornire una stima quantitativa dei rifiuti riciclati o avviati a riciclo fornire i dati richiesti per il calcolo della seguente formula in cui il termine riciclo si riferisce ad entrambe le opzioni:

$D = \text{Incremento riciclo dei rifiuti} = \text{riciclo rifiuti post} - \text{riciclo rifiuti ante}$

Se il riciclo riguarda rifiuti classificati con diversi codici EER, indicarne la somma.

### **E) risultato atteso “E Uso Efficiente delle Risorse”**

L’efficacia del progetto è quantificata attraverso il calcolo dell’“Uso Efficiente delle Risorse” risultante dalla sommatoria dei seguenti indicatori calcolati a partire dai risultati attesi descritti alle precedenti lettere:

$I_A = (\text{produzione di rifiuti ante} - \text{produzione di rifiuti post}) / \text{produzione di rifiuti ante}$

$I_B = (\text{utilizzo di materie prime ante} - \text{utilizzo di materie prime post}) / \text{utilizzo di materie prime ante}$

$I_C = (\text{utilizzo sottoprodotti post} - \text{utilizzo sottoprodotti ante}) / \text{utilizzo sottoprodotti post}$

$I_D = (\text{riciclo rifiuti post} - \text{riciclo rifiuti ante}) / \text{riciclo di rifiuti post}$

$E = \text{Uso efficiente delle risorse} = I_A + I_B + I_D \quad \text{oppure}^* \quad E = I_A + I_C + I_D$

\* nel calcolo del risultato atteso E,  $I_B$  e  $I_C$  sono alternativi

### **Efficacia dell’investimento**

L’“efficacia dell’investimento” è quantificata come il rapporto tra la somma delle spese ammissibili dal bando e la somma dei risultati attesi ( $A + B + D$ ) oppure\* ( $A + C + D$ ) calcolati secondo le indicazioni soprariportate.

\* nel calcolo dell’efficacia dell’investimento i risultati attesi B e C sono alternativi.

### **Frazioni omogenee di rifiuti**

Specificare, riportando elementi di dettaglio a supporto, se il progetto riguarda la prevenzione o il recupero di frazioni omogenee di rifiuti per cui non sono diffuse buone pratiche di prevenzione o non esiste una filiera consolidata di recupero, se esse esistono in altri territori italiani o esteri ma non sono presenti in Regione Lombardia oppure se esistono anche in regione ma è utile che siano ulteriormente diffuse o consolidate.

## **6 - Premialità**

- Illustrare l’eventuale partecipazione della PMI ad accordi con enti di ricerca in ambiti inerenti il progetto, con particolare riferimento alla finalità, alle attività previste, alla tipologia e alla durata dell’accordo ed allegare la relativa documentazione.
- Illustrare l’eventuale presenza di studi di LCA o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto, illustrandone gli esiti, ed allegare la relativa documentazione.
- Allegare eventuali certificazioni riferite a organizzazione ed ai siti produttivi interessati dal progetto, ottenute mediante l’accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS;
- Qualora in possesso dei requisiti di impresa PMI innovativa o start up innovativa, compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando il modello messo a disposizione (allegato D o allegato E).
- Attestare l’eventuale rilevanza della componente femminile nel team di progetto, consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratrici femminili nel team di progetto utilizzando il modello messo a disposizione (allegato F).
- Attestare l’eventuale rilevanza della componente giovanile nel team di progetto, consistente nella presenza di almeno il 30% di lavoratori giovani (under 36) nel team di progetto utilizzando il modello messo a disposizione (allegato G).

**ALLEGATO C.2 – FORMULARIO PER LA VERIFICA CLIMATICA DI RESILIENZA DEGLI EDIFICI E DELLE  
INFRASTRUTTURE**



**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

Programma: PR FESR 2021-2027  
Priorità: 2 Obiettivo specifico RSO2.6.  
Azione: 2.6.2

**Ri.Circo.Lo. C&D Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo  
sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e  
demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.**

**Nome Progetto:** \_\_\_\_\_

**ID PROGETTO:**

**Soggetto Proponente:** \_\_\_\_\_

## Sommario

<u>La Verifica climatica di resilienza</u> .....	70
<u>A. Campo di applicazione della verifica climatica di resilienza</u> .....	71
<u>B. Dichiarazione di non assoggettabilità a verifica climatica</u> .....	72
<u>C. Verifica climatica di resilienza</u> .....	73
<u>C.1 Calore</u> .....	73
<u>C 2. Tempeste di vento</u> .....	78
<u>C.3 Alluvioni e frane</u> .....	81

## La Verifica climatica di resilienza

La previsione di finanziare tramite il PR FESR progetti infrastrutturali che sono stati sottoposti a un percorso di verifica climatica finalizzata a renderli “a prova di clima” costituisce un criterio di ammissibilità delle operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza, in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2021/1060, art. 73.2.

I riferimenti fondamentali per la verifica climatica sono contenuti negli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01) della Commissione Europea e negli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”, trasmessi dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio alle Autorità di Gestione FESR il 6 ottobre 2023.

A partire da queste indicazioni e in coerenza con le stesse, l’Autorità di Gestione del PR FESR, con il supporto dell’Autorità ambientale e di ARPA, ha sviluppato il presente formulario, che mira a contestualizzare e semplificare la verifica climatica, anche prendendo in esame e valorizzando gli elementi già contenuti nella normativa e nella pianificazione vigente.

Secondo gli Indirizzi nazionali e gli Orientamenti comunitari, sono sottoposti alla verifica climatica di resilienza i seguenti interventi ammissibili a finanziamento nell’ambito del presente bando:

- Realizzazione di nuovi edifici;
- Ristrutturazione importante di edifici esistenti, ovvero gli interventi di Ristrutturazione edilizia (come definiti dal Testo unico dell’edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001), che coinvolgano almeno il 25% del volume totale dell’edificio. Il Volume totale dell’edificio è definito dalla D.G.R. 24/10/2018, n. XI/695 come “Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda”, dove la Superficie totale è la “Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio” e l’Altezza lorda è “Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.

Per questi interventi, la verifica di resilienza climatica persegue l’obiettivo di valutare e, ove opportuno, mitigare la vulnerabilità delle infrastrutture ai rischi climatici; contestualmente, mira a evitare che le infrastrutture interferiscano e peggiorino le eventuali condizioni di contesto climatico già critiche.

Nel presente formulario i Beneficiari sono guidati a prendere in esame i fenomeni calore, tempeste di vento, alluvioni e frane, attraverso tre passaggi, previsti per ciascun fenomeno climatico:

- Analisi dell’esposizione: sono fornite indicazioni per valutare i fenomeni climatici rilevanti nel punto in cui è localizzato il progetto;
- Analisi della sensibilità: sono fornite check list e domande guida per valutare gli elementi progettuali suscettibili di subire impatti connessi a un fenomeno climatico o gli elementi progettuali che possono peggiorare tale fenomeno;
- Misure di adattamento: è fornito un elenco indicativo di misure di adattamento immateriali e tecnico-progettuali che possono essere adottate per ridurre la vulnerabilità del progetto e, quindi, il rischio di impatto climatico.

Il presente formulario deve essere scaricato dall’applicativo Bandi e Servizi, compilato in ogni sua parte e sottoscritto da parte del proponente o del progettista incaricato e ricaricato sul sistema.

## A. Campo di applicazione della verifica climatica di resilienza

Al fine di identificare se il progetto ricade nell'ambito di applicazione della verifica climatica, si chiede di dichiarare se il progetto prevede la realizzazione di:

- Nuovo edificio;
- Ristrutturazione importante di edifici esistenti, ovvero un intervento di Ristrutturazione edilizia (come definito dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001), che coinvolga almeno il 25% del volume totale dell'edificio. Il Volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24/10/2018, n. XI/695 come "Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la Superficie totale è la "Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'Altezza lorda è "Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura;
- Nessuno degli interventi precedenti.

Se ha risposto "Nessuno degli interventi precedenti" alla domanda, la verifica climatica non è necessaria.

L'analisi pertanto termina qui: si chiede di scaricare, compilare, sottoscrivere e ricaricare a sistema la "Dichiarazione di non assoggettabilità a verifica climatica" di cui alla sezione B.

### Altrimenti

Se ha fornito risposte diverse deve essere eseguita la verifica climatica, scaricando, compilando e ricaricando a sistema la sezione C "Verifica climatica di resilienza" sottoscritta.

## B. Dichiarazione di non assoggettabilità a verifica climatica

Il/la sottoscritto/a .....

cod. fiscale o p.iva: .....

iscritto/a all'albo professionale: ..... al numero.....

email....., pec....., recapito telefonico  
.....

in qualità progettista/legale rappresentante dell'impresa .....

### DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

che il progetto ID n°. \_\_\_\_\_, relativamente alle spese ad esso correlate e imputate a valere sul bando in oggetto, proposto da \_\_\_\_\_ non rientra nelle casistiche sottoposte a Verifica climatica di resilienza in coerenza con gli Indirizzi nazionali forniti dal DPCOE con Nota 6 ottobre 2023 e in particolare non riguarda nuovi edifici o interventi di ristrutturazione importante di edifici, come definiti nella Sezione A del presente formulario.

Data \_\_\_\_\_


Firma \_\_\_\_\_

## C. Verifica climatica di resilienza

Indicare il livello di progettazione: \_\_\_\_\_

### C.1 Calore

Il percorso proposto per la verifica climatica rispetto al calore è rappresentato di seguito:



L'analisi della distribuzione del pericolo climatico legato al calore in Lombardia è stata effettuata da ARPA Lombardia attraverso l'applicazione di un metodo che consente di determinare l'esposizione a tale pericolo in ogni punto del territorio regionale, assegnando una classe di esposizione (alta, media e bassa), utilizzabile dal proponente per proseguire nella verifica climatica.

Per questa analisi sono stati considerati i 5 indici / indicatori climatici seguenti:

- Tas max (°C) – Temperatura massima dell'aria vicino al suolo (annuale)
- CDDs (GG) - Gradi giorni di raffrescamento: somma della temperatura media giornaliera meno 21°C, se la temperatura media giornaliera è maggiore di 24°C.
- TR (giorni) - Notti tropicali: Numero di giorni con temperatura minima maggiore di 20°C
- Summer days 30 (giorni): Media annuale del numero di giorni con temperatura massima maggiore di 30°C
- WSDI (giorni) - Indice di durata dei periodi di caldo: Numero totale di giorni in cui la temperatura massima giornaliera è superiore al 90° percentile della temperatura massima giornaliera per almeno 6 giorni consecutivi. Si considera solo il periodo estivo

Tali indicatori sono stati calcolati per il periodo storico di riferimento 1986 – 2005 e per lo scenario RCP 8.5<sup>15</sup> nel periodo 2041-2060. È stata quindi considerata l'anomalia rispetto al valore storico di riferimento.


Si è quindi proceduto a comporre i singoli indici in un unico indice di esposizione adimensionale. A questo indice complessivo è stata associata la valutazione effettuata nella Proposta di revisione generale del PTR<sup>16</sup> in merito al fenomeno delle isole di calore (UHI), che rappresenta quindi un ulteriore elemento di rischio.

La distribuzione dei livelli di esposizione al calore così ottenuta è rappresentata nella mappa seguente.

<sup>15</sup> Scenario che corrisponde all'emissione di gas climalteranti (GHG) senza considerare l'adozione delle politiche di mitigazione previste dagli accordi di Parigi del 2015 e ritenuto più rappresentativo in termini di variazione della temperatura.

<sup>16</sup> Proposta di revisione generale del PTR comprensivo del PPR (d.g.r. n. 7170 del 17 ottobre 2022)

Mappa di esposizione al pericolo calore in Lombardia



Fonte: ARPA Lombardia <https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-al-pericolo-calore-RCP-8-5-2041-/ph5e-whd2>

Sinteticamente, si possono attribuire le seguenti descrizioni dell'esposizione al rischio climatico "calore":

- esposizione bassa nei contesti in cui la temperatura non varia significativamente rispetto al periodo di riferimento né si prevedono incrementi tali da modificare il regime di raffrescamento degli ambienti domestici o modifiche nei picchi di temperatura estivi;
- esposizione media: vi sono variazioni di temperatura significative rispetto al periodo di riferimento tali da rappresentare un moderato rischio per le attività all'aperto e un maggiore consumo energetico per il raffrescamento notturno degli ambienti domestici;
- esposizione alta: vi sono evidenti variazioni di temperatura tali da rendere necessarie modifiche nelle abitudini di vita all'aperto e nei consumi energetici per il raffrescamento estivo. Si possono registrare record di temperatura in grado di influenzare l'uso delle infrastrutture. La presenza di un'isola di calore esacerba i fenomeni.

## 1. ESPOSIZIONE

La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione al pericolo "calore" nell'area del progetto.

### 1.1 Secondo la mappa di esposizione al pericolo calore, qual è il valore dell'esposizione nell'area in cui è collocato il progetto?

La mappa dell'esposizione al calore di cui al paragrafo precedente può essere interrogata al seguente link <https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-al-pericolo-calore-RCP-8-5-2041-/ph5e-whd2>, tramite l'inserimento dell'indirizzo di interesse. Qualora l'intervento ricada in un'area in cui sono presenti valori diversi di esposizione, dovrà essere considerato il valore più elevato.

Esposizione Media o Alta

Esposizione Bassa

Se ha risposto “Esposizione Bassa” nella sezione 1.1, l’analisi per il fenomeno “CALORE” termina qui e può passare al successivo fenomeno climatico (“TEMPESTE DI VENTO”).

altrimenti

Se ha risposto “Esposizione Media o Alta”, prosegua alla sezione 2 “SENSIBILITÀ”.

## 2. SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare se il progetto sia potenzialmente soggetto a impatti derivanti dall’incremento di calore e/o se il progetto possa, a sua volta, interferire con tale fenomeno, rischiando di peggiorarlo (es. incrementando l’isola di calore).

**2.1 Il progetto interviene su elementi che interferiscono e rischiano di incrementare l’effetto isola di calore?** (*selezionare le voci pertinenti*):

- Sì, rifacimento di coperture / nuove coperture / tetti
- Sì, involucro o superfici vetrate o finestre
- Sì, aree a parcheggio o superficie pavimentate esterne
- Sì, altro (specificare): \_\_\_\_\_
- No

**2.2 Il progetto può essere influenzato e subire effetti dall’incremento di temperatura e in particolare dalle ondate di calore?**

*La valutazione considera diversi aspetti, ove pertinenti, fra cui: le caratteristiche strutturali, le attività e funzioni insediate all’interno, l’utilizzo di funzioni strategiche come acqua o energia, i collegamenti di trasporto, gli utenti; gli impatti da valutare sono di tipo diretto e indiretto (strutturale, finanziario, riduzione dell’operatività, danni al patrimonio ambientale, ecc.)*

**Scheda per la valutazione degli impatti potenziali del fenomeno Calore** (*da compilare*)

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
I materiali o la struttura dell’edificio sono suscettibili di danni dovuti al calore (es. materiali deformabili, ...)?	
Vi sono prodotti o processi che possono essere danneggiati dalle alte temperature (es. che necessitano di temperature controllate, ecc.)?	
In caso di ondata di calore, eventuali blackout, possono interferire con processi o attività che possono subire danni?	
Gli elementi di verde costruito rappresentano importanti elementi di mitigazione dell’isola di calore urbana e contribuiscono al comfort climatico interno. È importante, tuttavia, che essi siano progettati (scelta delle essenze, sistemi di irrigazione, sistemi di ritenuta dell’acqua piovana, ecc.) in modo da poter resistere alle temperature in aumento. Nell’edificio in oggetto, vi sono elementi di verde costruito (tetti verdi, pareti verdi, ecc.) o aree verdi pertinenziali che in caso di ondate di calore possono essere danneggiati?	
Vi sono soluzioni progettuali adottabili che riducono il fabbisogno di raffrescamento in estate?	
Si possono prevedere danni economici all’attività legati alle ondate di calore? (es. incremento dei costi di raffrescamento, incrementata esigenza di interventi manutentivi o gestionali che potrebbero essere evitate con soluzioni progettuali diverse)	
Si possono prevedere altri impatti diretti o indiretti non valutati nelle domande precedenti?	

Se ha risposto sempre “No” sia nella sezione 2.1 che nella sezione 2.2, termini l’analisi per il fenomeno “CALORE” e passi al successivo fenomeno climatico “TEMPESTE DI VENTO”.

altrimenti

Se ha risposto almeno un “Sì” nella sezione 2. 1 o 2.2 prosegua alla sezione 3 “MISURE DI ADATTAMENTO”.

### 3. MISURE DI ADATTAMENTO

Poiché il progetto si trova in un luogo con esposizione “media o alta” (come da sezione 1) ed è sensibile al calore (come da sezione 2), il proponente è tenuto ad adottare nel progetto le pertinenti misure di adattamento al fine di ridurre il rischio climatico del progetto.

Le misure scelte, a partire dall'elenco di riferimento riportato di seguito, devono essere coerenti con gli elementi individuati come sensibili nella sezione 2. La sfida principale per un edificio è quella di garantire il comfort termico interno senza peggiorare il surriscaldamento dell'ambiente circostante.

**3.1 Indicare le misure di adattamento adottate nel progetto:** (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate nel successivo punto 3.2)

#### Coperture

- tetti verdi
- tetti ventilati
- materiali di copertura che garantiscano un indice SRI (Solar Reflectance Index - indice di riflessione solare) di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%
- altro (specificare): \_\_\_\_\_

#### Involucro:

- facciate verdi
- vetri serigrafati per edifici con facciate in vetro
- meccanismi di schermatura solare per finestre
- vetri a prestazioni dinamiche
- adozione di tecniche e sistemi di bioedilizia sistemi di raffrescamento e ventilazione passiva o mediante ventilazione trasversale naturale
- altro (specificare): \_\_\_\_\_

#### Superfici esterne / parcheggi:

- materiali con un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29 per le superfici esterne pavimentate
- inserimento di alberature e verde (prevedere che almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio sia costituita da copertura verde o messa a dimora di 1 albero ogni 4 posti auto nei parcheggi; il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde di altezza non inferiore a 1 metro; ...)
- altro (specificare): \_\_\_\_\_

#### Elementi volti a ridurre i danni alle attività svolte nell'edificio e al funzionamento:

- sistemi per garantire una temperatura controllata anche in caso di ondata di calore o di blackout
- piano di manutenzione che preveda esplicitamente la verifica di alcuni elementi in corrispondenza del raggiungimento di determinate soglie di temperatura
- altro (specificare): \_\_\_\_\_


**3.2 Descrivere brevemente le misure adottate e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare tali previsioni.**

**3.3 Qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura di adattamento, il proponente è tenuto a dichiarare che tali misure non sono applicabili motivandone adeguatamente le ragioni di natura tecnico/progettuale. (motivare e descrivere brevemente)**

--

## C 2. Tempeste di vento

Il percorso proposto per la verifica climatica rispetto alle tempeste di vento è rappresentato di seguito:



Per il fenomeno climatico legato all'incremento di frequenza e intensità delle tempeste di vento, al momento non sono disponibili previsioni affidabili a livello regionale, derivanti dai modelli climatici.

Infatti, secondo le analisi svolte dal CMCC<sup>17</sup> per gli scenari RCP 2.6<sup>18</sup> e RCP 4.5<sup>19</sup> con una risoluzione 12 km x 12 km, nel periodo che va fino al 2060, per le tempeste di vento si prevede un lieve aumento in frequenza e intensità, ma il segnale è affetto da notevole incertezza e necessita di approfondimenti con modelli a maggior risoluzione spazio - temporale.

In assenza di scenari, si possono tuttavia analizzare gli andamenti degli eventi estremi avvenuti negli ultimi anni nell'area di interesse; la valutazione dell'esposizione è dunque fortemente basata sull'analisi degli eventi che hanno colpito il territorio e degli effetti generati. Spesso si tratta di fenomeni fortemente localizzati, condizionati anche dalla forma urbana (es. incanalamento del vento) e la cui distruttività dipende non solo dalla velocità del vento ma anche dalla presenza di raffiche e dalle componenti di vento verticali, rotatorie, ecc<sup>20</sup>.

Le Norme Tecniche per le costruzioni<sup>21</sup> forniscono indicazioni per una progettazione resistente al vento. Fatto salvo quando contenuto in tali norme, ulteriori approcci cautelativi possono essere adottati a scala progettuale.

<sup>17</sup> Carraro, 2023

<sup>18</sup> RCP 2.6 è lo scenario obiettivo, che permetterebbe di contenere l'incremento di temperatura entro la soglia di 1.5°C

<sup>19</sup> RCP 4.5 è lo scenario intermedio, in cui l'emissione di gas serra è arginata, ma le loro concentrazioni nell'atmosfera aumentano ulteriormente nei prossimi 50 anni e l'obiettivo dei + 2°C non è raggiunto

<sup>20</sup> A titolo di esempio, la tempesta che si è abbattuta su Milano nel luglio 2023, ha fatto registrare nella stazione ARPA Juvara raffiche di vento con velocità attorno ai 30 m/s, valore superiore di circa il 20% rispetto alla velocità del vento di riferimento prevista nelle Norme tecniche per il milanese

<sup>21</sup> Norme tecniche per le costruzioni - decreto MIT del 17 gennaio 2018

## 1. ESPOSIZIONE

La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione al pericolo “tempeste di vento” nell’area del progetto.

**1.1. Sono noti al proponente eventi estremi che hanno provocato danni in relazione al vento nel territorio in cui è localizzato il progetto?**

- Sì  
 No

**1.2. Sono noti modelli climatici o altri strumenti che evidenziano una tendenza all’incremento delle tempeste di vento nell’area di interesse?**

- Sì  
 No

Se ha risposto “No” alle domande 1.1 e 1.2, l’analisi per le “TEMPESTE DI VENTO” termina qui e può passare al successivo fenomeno climatico “ALLUVIONI E FRANE”.

Si invita comunque il proponente a valutare e adottare, ove possibile, le misure di adattamento, in considerazione dell’incertezza che caratterizza il fenomeno climatico e considerando che talvolta esse non generano costi aggiuntivi.

altrimenti

Se ha risposto almeno un “Sì” prosegua al punto 2 “SENSIBILITÀ”.

## 2. SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare la sensibilità e i potenziali impatti delle tempeste di vento sul progetto.

**2.1 Il progetto interviene su elementi che possono essere influenzati da eventi di forte vento? (selezionare le voci pertinenti):**

- Sì, tetto, tettoie  
 Sì, finestre e imposte  
 Sì, pareti ventilate  
 Sì, cappotto  
 Sì, verande  
 Sì, elementi pensili  
 Sì, finiture, decorazioni, pinnacoli, ...  
 Sì, altro (specificare): \_\_\_\_\_  
 No

**2.2 Il progetto può essere impattato da eventi di forte vento?**

*La valutazione considera diversi aspetti, fra cui, ove pertinenti: le caratteristiche strutturali, le attività e funzioni insediate all’interno, l’utilizzo di funzioni strategiche come acqua o energia, i collegamenti di trasporto, gli utenti; gli impatti da valutare sono di tipo diretto e indiretto (strutturale, finanziario, riduzione dell’operatività, danni al patrimonio ambientale, ecc.)*

**Scheda per la valutazione degli impatti potenziali del fenomeno Tempesta di vento (da compilare)**

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
Si possono prevedere danni economici all’attività dovuti alle tempeste di vento? (es. costi per il ripristino dei danni)	
Si possono prevedere altri impatti diretti o indiretti?	

Se ha risposto sempre “No” sia nella sezione 2.1 sia nella sezione 2.2, termini l’analisi per “TEMPESTE DI VENTO” e prosegua con il prossimo fenomeno climatico “ALLUVIONI E FRANE”.

altrimenti

Se ha risposto almeno un “Sì” nella sezione 2.1 o nella sezione 2.2, prosegua al punto 3 “MISURE DI ADATTAMENTO”.

### 3. MISURE DI ADATTAMENTO

**Poiché il progetto si trova in un luogo con possibile presenza di eventi estremi, come da esito della sezione 1 e può subire impatti dovuti alle tempeste di vento secondo le risultanze della sezione 2, il proponente è tenuto ad adottare le pertinenti misure di adattamento, al fine di ridurre il rischio climatico del progetto.**

*Fatto salvo quanto previsto nelle Norme tecniche per le costruzioni per la resistenza al vento, le ulteriori misure di adattamento prescelte devono essere coerenti con gli elementi individuati come sensibili nella sezione 2.*

**3.1 Indicare le misure di adattamento adottate nel progetto: (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate nel successivo punto 3.2)**

Ancoraggio e fissaggio

- Adeguati sistemi di fissaggio (frequenti e di dimensioni opportune) delle tegole, dei colmi e delle scossaline
- Ancoraggio stabile degli elementi di isolamento e di facciata alla struttura portante dell'edificio
- Posizione e tipo di montaggio di antenne, pannelli solari e parabole a prova di tempesta
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Tetti

- Copertura del tetto in metallo
- Tetti a padiglione (con falde con pendenze di 30°)
- Aggetti dei tetti (sporti) poco profondi
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

Altro


- copertura assicurativa
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

**3.2 Descrivere brevemente le misure adottate e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare tali previsioni.**

**3.3 Qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura di adattamento, il proponente è tenuto a dichiarare che tali misure non sono applicabili motivandone adeguatamente le ragioni di natura tecnico/progettuale. (Motivare e descrivere brevemente)**

## C.3 Alluvioni e frane

Il percorso per la verifica climatica rispetto alle alluvioni e alle frane è rappresentato di seguito:



La valutazione dell'esposizione alle alluvioni e alle frane si basa sull'applicazione della normativa e della pianificazione esistente. In particolare, si considerano:

- i Piani di bacino (in particolare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA e le loro varianti), che individuano le aree in dissesto e le aree allagabili e le relative norme di attuazione PAI-PGRA;
- il Piano di Governo del Territorio e in particolare la Componente geologica, idrogeologica e sismica<sup>22</sup> che individua le classi di fattibilità geologica, cui sono correlate specifiche norme, tenendo conto della presenza di aree allagabili e dei dissesti idrogeologici eventualmente presenti. La Componente geologica del PGT recepisce i contenuti della [pianificazione di bacino](#). In alcuni casi, tuttavia, i PGT non sono aggiornati rispetto a tali Piani o alle loro varianti più recenti.

Inoltre, per le **alluvioni pluviali** legate a insufficienze della rete di drenaggio urbano anche connesse a fenomeni di precipitazione intensa in aree fortemente impermeabilizzate, un ulteriore strumento di riferimento per la valutazione dell'esposizione, se presente, è lo Studio comunale di gestione di rischio idraulico o il Documento semplificato, ai sensi del RR n 7/2017 sull'invarianza idraulica, che individuano le aree allagabili a scala comunale.

Poiché le **alluvioni pluviali** e alcune tipologie di **frane**<sup>23</sup> sono influenzate dalla variazione del regime delle precipitazioni, qualora gli scenari pluviometrici prefigurino un aumento delle precipitazioni intense, all'atto della definizione delle misure di adattamento se ne terrà conto con un dimensionamento cautelativo delle eventuali opere di mitigazione.

Per valutare il potenziale incremento di fenomeni di pioggia intensi, ARPA Lombardia ha selezionato l'indicatore P40, che rappresenta la probabilità delle precipitazioni al di sopra dei 40 mm / giorno. Rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, considerando lo scenario RCP 4.5, per il periodo 2021-2040 si evidenzia che la probabilità di precipitazioni oltre 40 mm aumenta. Per tradurre questi valori in categorie di esposizione nella graduazione alto-medio-basso, rappresentata nella mappa seguente, è stato attribuito:

- il valore "Alto" a tutti i punti che presentano un aumento della probabilità di precipitazioni (superiori ai 40 mm/giorno) maggiore dell'1,5% (l'utilizzo della soglia all'1,5% porta ad identificare con valore pari a "Alto" il 20% dei punti, che sono appunto quelli con i valori più alti nella curva della distribuzione dei valori);


<sup>22</sup> Criteri attuativi vigenti art. 57 l.r. n. 12 del 2005 (d.g.r. n. 2616 del 2011 e s.m.i.).

<sup>23</sup> Si considerino in particolare le seguenti categorie di dissesti, di cui ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 (d.g.r. 2616 e s.m.i.): Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree di frana quiescente (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli); Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide; Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni; Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno; Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo (aree di influenza)

- Il valore “Medio” a tutti i punti che presentano un aumento della probabilità di precipitazioni (superiori ai 40 mm/giorno) fino all’1,5%;
- Il valore “Basso” a tutti i punti che non presentano variazioni o che presentano variazioni in diminuzione.

Tale indicatore va quindi considerato come una proxy per il rischio di verificarsi di precipitazioni intense.

Mappa di esposizione al pericolo precipitazioni intense



Fonte: ARPA Lombardia <https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2>

Per le **alluvioni fluviali**, i modelli climatici non permettono di individuare un legame diretto causa-effetto fra la variazione del regime delle piogge e gli episodi alluvionali, che dipendono dalle caratteristiche delle piogge, del bacino e del corso d’acqua (ad esempio la durata delle piogge, la distribuzione sul bacino, il grado di artificializzazione del territorio, ecc.). Tuttavia, i dati osservati negli ultimi anni mostrano un incremento della frequenza di episodi alluvionali con tempi di ritorno elevati, in particolare nei bacini più impermeabilizzati. Cautelativamente, sono considerati esposti al rischio di allagamento i progetti localizzati in aree allagabili con tempo di ritorno fino a 200 anni, secondo il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni<sup>24</sup> (PGRA).

Per quanto riguarda l’applicazione dell’**invarianza idraulica** ai sensi del RR n. 7/2017, l’applicazione deve essere effettuata secondo la normativa vigente al momento della progettazione: gli eventuali effetti dei cambiamenti climatici verranno infatti tenuti in conto nei futuri aggiornamenti delle curve di probabilità pluviometrica, da utilizzare nei metodi di calcolo previsti.

## 1. ESPOSIZIONE

La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione alle “frane e alluvioni” nell’area del progetto, considerando tutti gli strumenti settoriali di pianificazione vigenti, poiché come già indicato, il PGT potrebbe non essere aggiornato con la pianificazione di bacino.

**1.1 Secondo la Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (Carta di fattibilità geologica), il progetto ricade in una classe di fattibilità geologica con limitazioni consistenti o gravi dovute a vulnerabilità idraulica o a instabilità dei versanti?**

risposta 1) sì

<sup>24</sup> Definizione delle Fasce PAI: Fascia A: porzione dove defluisce almeno l’80% della portata di piena con TR 200; Fascia B: Portata di piena di riferimento TR 200 anni; Fascia C: Piana catastrofica TR > 200 anni o TR 500 anni; Definizione aree allagabili PGRA: P3: evento con elevata probabilità (TR fra 20 e 50 anni); P2: evento a media probabilità (TR fra 100 e 200 anni); P1 evento estremo.

classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni

risposta 2) no

**1.2 Il progetto ricade in aree con pericolosità H1, H2, H3 e H4, definita in base allo studio idraulico di dettaglio previsto dall'Allegato 4 alla d.g.r 2616/2011 e s.m.i.?**

*La realizzazione dello studio di dettaglio secondo l'Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i è prevista per i centri edificati che ricadono all'interno delle Fasce A e B del PAI e per i Territori di fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C".*

risposta 1) Sì (Specificare) \_\_\_\_\_

risposta 2) No

risposta 3) L'area di interesse non è soggetta allo Studio idraulico di dettaglio di cui all'Allegato 4 d.g.r. 2616/2011

**1.3 Il progetto ricade in aree allagabili o in aree in dissesto, secondo il PAI e il PGRA?**

*Per rispondere alla domanda, si invita il proponente a consultare il Geoportale di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.geoportale.regione.lombardia.it/> analizzando i seguenti servizi di mappa:*

- PAI Vigente
- Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - PGRA vigente
- Varianti PAI-PGRA in corso

risposta 1) Il progetto ricade in una delle seguenti aree:

Aree allagabili scenario frequente – H (P3); aree allagabili scenario poco frequente – M (P2) (PGRA)

Fascia A o B (PAI)

Aree in dissesto relativo a: esondazione Ee, Eb, frana Fa, Fq, conoide Ca, Cp

risposta 2) Il progetto ricade in una delle seguenti aree:

Aree allagabili scenario raro – L (PGRA)

Fascia C (PAI)

Nessuna fascia PAI e nessuna area PGRA

Nessun dissesto o dissesti a bassa pericolosità (esondazione Em, frana Fs, conoide Cn)

**1.4 Se è disponibile lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico o il Documento semplificato di rischio idraulico comunale, di cui al RR 7/2017, il progetto ricade in area allagabile con Tempo di ritorno (TR) 10, 50 o 100 anni?**

*Secondo il RR 7/2017, i Comuni che ricadono in area ad alta (A) o media (B) criticità idraulica ai sensi dell'art. 7 del regolamento, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico; i Comuni ricadenti in area a bassa (C) criticità idraulica sono tenuti a redigere il documento semplificato del rischio idraulico comunale.*

risposta 1) Sì

risposta 2) No

risposta 3) per il Comune non è disponibile né lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico né il Documento semplificato per la gestione del rischio idraulico

**1.5 Sono note al proponente ulteriori problematiche di tipo idraulico o idrogeologico nella sede del progetto nel caso di eventi di precipitazione intensa?**

risposta 1) Sì (Specificare) \_\_\_\_\_

risposta 2) No

Se ha fornito sempre la risposta 2) o la risposta 3) nelle sezioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, termini la verifica climatica.

altrimenti

Se ha fornito la risposta 1) in almeno una delle domande 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 prosegue alla sezione 2 "SENSIBILITÀ".

## 2. SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare i potenziali impatti derivanti di frane e alluvioni sul progetto, al fine di individuare le pertinenti misure di adattamento.

### 2.1 Il progetto e i suoi fruitori possono subire danni da allagamento o da frana?

La valutazione considera diversi aspetti, fra cui, ove pertinenti: le caratteristiche strutturali, le attività e funzioni insediate all'interno, l'utilizzo di funzioni strategiche come acqua o energia, i collegamenti di trasporto, gli utenti; gli impatti da valutare sono di tipo diretto e indiretto (strutturale, finanziario, riduzione dell'operatività, danni al patrimonio ambientale, ecc.).

Per la valutazione dell'impatto, nel caso di allagamenti considerare, ove disponibili, i dati relativi alle altezze d'acqua previste e/o (in particolare in montagna) alle velocità dell'acqua.

Scheda per la valutazione degli impatti potenziali di alluvioni e frane sul progetto (da compilare)

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
A piano terra o nell'interrato/seminterrato sono localizzate attività / macchinari o strumentazioni?	
Sono presenti aperture a livello del suolo?	
I materiali, le fondazioni, la struttura della costruzione sono suscettibili di danni da allagamento o da frana?	
L'impianto elettrico può subire danni? È collocato a poca distanza dal suolo?	
Le materie prime, risorse o prodotti possono essere danneggiati / resi non più funzionali al processo produttivo? (es. in caso di allagamento di depositi)	
Eventuali processi o attività possono essere danneggiati? Si prevedono periodi di chiusura delle attività in caso di allagamenti o frane, con un conseguente danno indiretto?	
I collegamenti di accesso agli edifici possono essere interrotti in caso di alluvione o frana?	
Può essere stimato il danno economico, diretto e indiretto, subito dall'attività? (es. costi per riparare danni a strutture, pulizia, danneggiamento prodotti o scorte, periodi di chiusura, ecc.)	
Si possono prevedere danni all'ambiente (es. rilascio di rifiuti, sostanze inquinanti)?	
Si possono prevedere altri impatti diretti o indiretti non valutati nelle domande precedenti?	

Prosegua alla sezione 3 "MISURE DI ADATTAMENTO".

## 3. MISURE DI ADATTAMENTO

Gli esiti della valutazione dell'esposizione (Sezione 1) evidenziano la presenza di una vulnerabilità idraulica o idrogeologica che determina la necessità di individuare le pertinenti misure di adattamento.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni contenute nelle norme dei piani di bacino e nelle norme geologiche del PGT laddove applicabili e tenendo conto degli elementi di sensibilità individuati nella Sezione 2, nei paragrafi seguenti sono forniti elenchi di riferimento per le misure di adattamento che possono essere adottate.

Se l'area è interessata da alluvione di origine pluviale o da frane la cui attivazione è maggiormente connessa con eventi di

precipitazioni intense<sup>25</sup>, se ne tenga conto con un dimensionamento cautelativo degli eventuali interventi di mitigazione del rischio (misure di prevenzione/adattamento), nel caso in cui gli scenari pluviometrici mostrino un'aumentata probabilità di fenomeni intensi (cioè un livello medio o alto nella mappa relativa all'indicatore P40). La mappa relativa all'indicatore P40 può essere consultata al seguente link: <https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2> inserendo l'indirizzo dell'intervento.

Si chiede di indicare di seguito:

- le prescrizioni previste dal PGT (Norme Tecniche) con riferimento alla classe di fattibilità geologica del progetto, qualora connessa con limitazioni dovute a elementi di vulnerabilità idraulica o instabilità dei versanti
- le norme di attuazione del PAI applicabili (Norme di attuazione);
- le misure di prevenzione/adattamento adottate, includendo sia misure immateriali (es. Indagini geologiche e idrauliche di dettaglio volte a verificare la compatibilità del progetto con le condizioni del contesto), che di tipo tecnico-progettuale.

### 3.1 Prescrizioni del PGT per la classe di fattibilità geologica (Norme Tecniche), ove applicabili

### 3.2 Norme del PAI (Elaborato 7 "Norme di attuazione"), ove applicabili

### 3.3 Misure di adattamento/prevenzione adottate nel progetto, anche con riferimento a quanto previsto dalle Norme Tecniche del PGT e alle Norme di attuazione PAI (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate nel successivo punto 3.4)

Misure immateriali

- indagini geologiche e idrauliche di dettaglio volte a verificare la compatibilità del progetto con le condizioni del contesto
- copertura assicurativa
- altro (specificare)

Piano terra, interrato e seminterrato

- chiusura di lucernari e aperture poste a quote inferiori alla piena di riferimento
- installazione di barriere anti-allagamento agli ingressi principali
- gradini, sopralzi
- altro (specificare)

Materiali

- impermeabilizzazione al passaggio dell'acqua di tutte le pareti esterne degli edifici e impiego di materiali edili resistenti all'acqua sotto la fascia del livello della piena di riferimento
- installazione di barriere anti-allagamento all'ingresso principale e agli ingressi dei compartimenti critici per ridurre l'esposizione alle inondazioni

---

<sup>25</sup> Si considerino le seguenti categorie di cui ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 ( d.g.r. 2616 e s.m.i.) : Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree di frana quiescente (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli); Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide; Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni; Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno; Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo (aree di influenza)

rinforzo della fascia perimetrale all'edificio con specifiche pavimentazioni da esterno

altro (specificare)

#### Impianti

sistemi per la protezione degli impianti (es. installazione di valvole di non ritorno)

altro (specificare)

#### Altro

Funzioni (es. spostamento degli ambienti con permanenza di persone o sede di impianti, posti al di sotto della quota della piena di riferimento, a quote maggiori della piena stessa)

Opere di difesa idrogeologica

altro (specificare)

**3.4 Descrivere brevemente le misure adottate in ottemperanza alle prescrizioni del PGT, del PAI e/o in relazione ad altre analisi di rischio che tengono conto anche degli scenari pluviometrici, ove opportuno e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare tali previsioni.**

**3.5 Fatto salvo il rispetto delle norme di cui ai punti 3.1 e 3.2, qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura di adattamento elencata al punto 3.3 (per ragioni di natura tecnico/progettuale che devono essere adeguatamente motivate), il proponente dichiara che tali misure non sono applicabili e verifica la possibilità di individuare ulteriori opportune misure di adattamento. (Motivare e descrivere brevemente)**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) -  
ADESIONE**

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 - “Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la  
decarbonizzazione e la resilienza”

Obiettivo specifico 2.6. “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il  
profilo delle risorse (FESR)”

Azione 2.6.2. “Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e  
riutilizzo per la chiusura del ciclo”

**BANDO**

**Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo  
sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e  
demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.**

## SCHEDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE AMMISSIBILITÀ AMBIENTALI - ADESIONE

Progetto ID [ID PROGETTO]

Il/la sottoscritto/a .....

Cod. fiscale o p. iva: .....

e-mail ..... pec ....., recapito telefonico.....

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato di/del ..... con sede a .....

p. iva: ..... (riferito all'impresa)

### PREMESSO CHE

- la compilazione della presente scheda è richiesta in sede di adesione al bando ai fini della verifica di conformità al principio do no significant harm - DNSH<sup>26</sup>;
- le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono quelle di cui al punto B.3, comma 1, lett. a), b) ed e) del bando;
- ad ogni modo, la scheda dovrà essere compilata per tutti i progetti, anche nei casi di assenza di spese sottoposte a DNSH;

### DICHIARA CHE

- Il progetto non prevede spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. a), b) ed e) del bando.
- Il progetto prevede spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. a) e/o b) del bando. In questo caso si chiede di fornire le dichiarazioni riportate in Tabella 1.
- Il progetto prevede spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. e) del bando. In questo caso il beneficiario si impegna a realizzare gli interventi edilizi nel rispetto della pertinente normativa edilizia, urbanistica e ambientale, delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia; a tal fine, ove pertinente, saranno richiesti in fase di rendicontazione il titolo abilitativo edilizio e la copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) relativo alla corretta gestione dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa;
- Il progetto sarà realizzato nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione unica trattamento rifiuti, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA), se pertinente.

<sup>26</sup> Il principio do no significant harm - DNSH è sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo.

**TABELLA 1****PER LE SPESE DI TIPOLOGIA**

**punto B.3, comma 1, lett. a) del bando** “acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti”

**e/oppure**

**punto B.3, comma 1, lett. b) del bando** “acquisto di hardware purché strettamente connessi al progetto”

È prevista la <b>dismissione</b> di beni ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a), esclusi gli “arredi”, e b) del comma 1 del punto B.3	<input type="checkbox"/> Sì e tali beni dismessi saranno indirizzati al riutilizzo mediante <b>donazione/cessione a terzi</b> (solo persone giuridiche) risultante da dichiarazione sottoscritta dal donante e dal donatario o da fattura di vendita del macchinario dismesso  <input type="checkbox"/> Sì e tali beni dismessi saranno indirizzati a <b>recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato</b> documentato, ove pertinente, dalla presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.  <input type="checkbox"/> No.
Sono previsti acquisti di <b>nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche</b> , come classificate nell’Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto	<input type="checkbox"/> Sì e, in tal caso, saranno acquistate apparecchiature il cui produttore (ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 49/2014) risulta iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE ( <a href="https://www.registroaee.it/">https://www.registroaee.it/</a> ).  <input type="checkbox"/> No.

\_\_\_\_\_  
(firma del Legale Rappresentante/soggetto delegato)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

**ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) -  
RENDICONTAZIONE**

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 - “Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la  
decarbonizzazione e la resilienza”

Obiettivo specifico 2.6. “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il  
profilo delle risorse (FESR)”

Azione 2.6.2. “Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e  
riutilizzo per la chiusura del ciclo”

**BANDO**

**Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo  
sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e  
demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.**

## SCHEDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE AMMISSIBILITÀ AMBIENTALI - RENDICONTAZIONE

Progetto ID [ID PROGETTO]

Il/la sottoscritto/a .....

Cod. fiscale o p. iva: .....

e-mail ..... pec ....., recapito telefonico.....

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato di/del ..... con sede a .....

p. iva: ..... (riferito all'impresa)

### PREMESSO CHE

- la compilazione della presente scheda è richiesta in sede di rendicontazione al bando ai fini della verifica di conformità al principio do no significant harm - DNSH<sup>27</sup>;
- le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono quelle di cui al punto B.3, comma 1, lett. a), b) ed e) del bando;
- ad ogni modo, la scheda dovrà essere compilata per tutti i progetti, anche nei casi di assenza di spese sottoposte a DNSH;

### DICHIARA CHE

- Il progetto non ha sostenuto spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. a), b) ed e) del bando.
- Il progetto ha sostenuto spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. a) e/o b) del bando. In questo caso si chiede di fornire le dichiarazioni riportate in Tabella 1 e, ove pertinente, anche in Tabella 2 e/o Tabella 3.
- Il progetto ha sostenuto spese di cui al punto B.3, comma 1, lett. e) del bando. In questo caso si chiede di fornire le dichiarazioni riportate in Tabella 4
- Il progetto è stato realizzato nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione unica trattamento rifiuti, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA), se pertinente. In questo caso si chiede di fornire le dichiarazioni riportate in Tabella 5.

<sup>27</sup> Il principio do no significant harm - DNSH è sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo.

**TABELLA 1****PER LE SPESE DI TIPOLOGIA**

**punto B.3, comma 1, lett. a) del bando** "acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti"

**e/oppure**

**punto B.3, comma 1, lett. b) del bando** "acquisto di hardware purché strettamente connessi al progetto"

<p>È stata effettuata la <b>dismissione</b> di beni ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a), esclusi gli "arredi", e b) del comma 1 del punto B.3</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b> e tali beni dismessi sono stati indirizzati al riutilizzo mediante <b>donazione/cessione a terzi</b> (<i>si prosegua con la compilazione della Tabella 2</i>).</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Si</b> e tali beni dismessi sono stati indirizzati a <b>recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato</b> (<i>si prosegua con la compilazione della Tabella 2</i>).</p> <p><input type="checkbox"/> <b>No.</b></p>
<p>Sono stati effettuati acquisti di <b>nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Si</b> e, in tal caso, sono state acquistate apparecchiature il cui produttore (ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 49/2014) risulta iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – AEE (<i>si prosegua con la compilazione della Tabella 3</i>).</p> <p><input type="checkbox"/> <b>No.</b></p>

**TABELLA 2****ELENCO DEI BENI DISMESSI**

Compilare la seguente tabella con l'elenco dei beni dismessi ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a), esclusi gli "arredi", e b) del comma 1 del punto B.3 (aggiungere ulteriori righe, se necessario)

<b>BENI DISMESSI</b> (Inserire tipologia del bene e modello/nome)	<b>ALTERNATIVA 1</b> Indirizzati al riuso mediante donazione / cessione a terzi (solo persone giuridiche)		<b>ALTERNATIVA 2</b> Indirizzati a recupero / smaltimento mediante conferimento a impianto autorizzato
	<b>Donazione</b> (dichiarazione da conservare agli atti)	<b>Cessione</b> (fattura da conservare agli atti)	<b>Presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dall'art.193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.</b> (documento da conservare agli atti)
...	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (motivare: .....)
...	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (motivare: .....)
...	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No (motivare: .....)

**TABELLA 3****ELENCO DELLE NUOVE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

Compilare la seguente tabella con l'elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche acquistate (una riga per ogni apparecchiatura acquistata), precisando anche il numero di iscrizione del PRODUTTORE al Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, accessibile al seguente link: <https://www.registroaee.it/RicercaProduttori>

<b>TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA</b> (es. PC portatile, stampante, etc.)	<b>MODELLO/NOME</b>	<b>QUANTITÀ</b>	<b>PRODUTTORE</b>	<b>NUMERO DI ISCRIZIONE DEL PRODUTTORE AL REGISTRO A.E.E.</b>	<b>FATTURA DI RIFERIMENTO</b>
--	---------------------	-----------------	-------------------	---	-------------------------------


## TABELLA 4

### PER LE SPESE DI TIPOLOGIA

*punto B.3, comma 1, lett. e) del bando "opere edili-murarie e impiantistiche"*

#### TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO

L'attività edilizia ha richiesto un titolo abilitativo edilizio:

- Sì  
 No (motivare: ...)

Se **Sì**, il titolo abilitativo edilizio (da conservare agli atti) è il seguente:

- CILA - comunicazione di Inizio Lavori Asseverata  
*indicare gli estremi del titolo, dell'Ente e della comunicazione di fine lavori: .....*
- SCIA - segnalazione certificata di inizio attività  
*indicare gli estremi del titolo, dell'Ente e della comunicazione di fine lavori: .....*
- SCIA alternativa al permesso di costruire  
*indicare gli estremi del titolo, dell'Ente e della comunicazione di fine lavori: .....*
- Permesso di costruire  
*indicare gli estremi del titolo, dell'Ente e della comunicazione di fine lavori: .....*
- Autorizzazione unica che sostituisce il titolo edilizio  
*indicare gli estremi e l'Ente e della comunicazione di fine lavori: ...*

#### GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

L'attività edilizia/impiantistica ha generato rifiuti da costruzione e demolizione:

- Sì  
 No, non sono stati prodotti rifiuti da costruzione e demolizione (motivare: ...)

Se **Sì**, i rifiuti da costruzione e demolizione sono stati avviati a corretto recupero o smaltimento, nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, attestato da:

- presenza della **copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR)**, ai sensi dell'art.193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (documento da richiedere all'impresa che ha svolto l'attività edilizia/impiantistica e da conservare agli atti);
- No** (motivare: ...)

## TABELLA 5

### AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il progetto è stato realizzato nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali, se pertinente:

- Sì  
 No

Se **Sì**, è stata ottenuta la seguente autorizzazione (da conservare agli atti):

- Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA**  
*Indicare gli estremi e l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione: ...*
- Autorizzazione unico trattamento rifiuti (art. 208 0 211 d.lgs n. 152/2006)**  
*Indicare gli estremi e l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione: ...*
- Autorizzazione Unica Ambientale-AUA**  
*Indicare gli estremi e l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione: ...*
- Valutazione di impatto ambientale-VIA**  
*Indicare gli estremi e l'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione: ...*

---

(firma del Legale Rappresentante/soggetto delegato)

**Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.**

## ALLEGATO D - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA

### DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ di cittadinanza \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

#### DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa startup innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- B) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- C) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- F) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- G) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti):
- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 066 della modulistica registro imprese;
  - impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 067 della modulistica registro imprese;

- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 068 della modulistica registro imprese.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Luogo

Documento da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa

**ALLEGATO E - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI SOCIETÀ PMI INNOVATIVA E  
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI**

**DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI SOCIETÀ PMI INNOVATIVA E AUTOCERTIFICAZIONE DELLA  
VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI.**

**(art. 4 n. 3/2015 convertito nella L. n. 33/2015)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, di cittadinanza  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società  
\_\_\_\_\_ con sede a  
(\_\_\_\_) (\_\_\_\_) in  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

che la su indicata società, è in possesso dei **requisiti di impresa PMI innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 33/2015, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese, di cui all'art. 4, comma 2, della L. 33/2015:

A) ha la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

B) è in possesso della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

C) le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

D) non è iscritta al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

E) possiede almeno due dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno due delle scelte seguenti):

- volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 062 della modulistica registro imprese;

- impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 063 della modulistica registro imprese;
- è titolare, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 064 della modulistica registro imprese;

### DICHIARA

la veridicità delle informazioni riportate nel modello ministeriale cui questa dichiarazione è obbligatoriamente allegata, che si riferiscono:

- a) all'attività svolta comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) all'elenco dei soci che sono indicati in modo trasparente rispetto alle eventuali fiduciarie e alle holding, ove non iscritte nel registro delle imprese, e agli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- c) all'elenco delle società partecipate;
- d) all'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;
- e) all'indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- f) all'ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- g) all'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- h) al numero dei dipendenti;
- i) al sito internet.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

luogo (comune)

\_\_\_\_\_  
Documento da firmare digitalmente da parte  
del legale rappresentante dell'impresa

**ALLEGATO F - DICHIARAZIONE RILEVANZA COMPONENTE FEMMINILE DA COMPILARE DA PARTE DEL  
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O CAPOFILA DELL'AGGREGAZIONE**

**Dichiarazione rilevanza componente femminile nel team di progetto**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, di cittadinanza  
 \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale  
 \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della  
 società \_\_\_\_\_ con sede a  
 (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_) in  
 \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_ e (compilare solo nel caso di  
 aggregazione) in qualità di capofila dell'aggregazione del progetto "\_\_\_\_\_"

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

che la su indicata società/aggregazione, ha individuato i seguenti componenti del team di Progetto  
 "\_\_\_\_\_":

Cognome	Nome	Sesso	Organizzazione di appartenenza	Ruolo nel team

\_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_  
 luogo (comune)

\_\_\_\_\_  
 Documento da firmare digitalmente da parte  
 del legale rappresentante dell'impresa o dal  
 capofila dell'aggregazione

**ALLEGATO G - DICHIARAZIONE RILEVANZA GIOVANILE NEL TEAM DI PROGETTO DA COMPILARE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O CAPOFILA DELL'AGGREGAZIONE**

**Dichiarazione rilevanza componente giovanile nel team di progetto**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, di cittadinanza \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della società \_\_\_\_\_  
 con sede a \_\_\_\_\_  
 (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_ e (compilare solo nel caso di aggregazione) in qualità di capofila dell'aggregazione del progetto "\_\_\_\_\_"

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

che la su indicata società/aggregazione, ha individuato i seguenti componenti del team di Progetto "\_\_\_\_\_":

Cognome	Nome	Data di nascita	Organizzazione di appartenenza	Ruolo nel team

\_\_\_\_\_, il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_  
 luogo (comune)

\_\_\_\_\_  
 Documento da firmare digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa o dal capofila dell'aggregazione

## ALLEGATO H - SCHEDA DI SINTESI FINALE DEL PROGETTO

### REGIONE LOMBARDIA PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 - "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza"

Obiettivo specifico 2.6. "Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)"

Azione 2.6.2. "Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo"

**Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.**

#### Scheda di Sintesi finale del Progetto

TITOLO PROGETTO	
ACRONIMO PROGETTO	
BENEFICIARI*	
DATA DI INIZIO PROGETTO	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO	
IMPORTO DEL CONTRIBUTO PR FESR	
RIFERIMENTO ATTO DI ATTRIBUZIONE DEL VANTAGGIO ECONOMICO	
EVENTUALE LOGO PROGETTO	
LOGO DELLA SOCIETA'	
DESCRIZIONE SINTETICA	
IMMAGINI	

(\*) nel caso di aggregazione riportare il capofila e tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione.

Riportare una descrizione sintetica del progetto realizzato e degli esiti (max. 1500 caratteri) con particolare riferimento alle azioni che contribuiscono a ridurre i rifiuti da C&D, compresi i terreni provenienti da siti contaminati, o a favorirne il riciclo.

Fornire anche documentazione fotografica utile ad illustrare il progetto (da 1 a 4 immagini).

Le informazioni fornite in questa sezione potranno essere pubblicate sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sulla piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia al fine di dare diffusione del progetto e dei risultati che si intendono realizzare e ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

## REGIONE LOMBARDIA

Obiettivo specifico 2.6. “Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”

Azione 2.6.2. “Sostegno ad azioni di simbiosi industriale, prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e riutilizzo per la chiusura del ciclo”

**Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.**

### LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE

## INDICE

### ALLEGATO I CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

A.1 Criteri generali per la redazione e conservazione dei giustificativi di spesa

A.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di cui dell'art. B.3 del Bando

A.2.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art B.3 del Bando

A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

A.2.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. b), c) e d) dell'art B.3 del Bando

A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

A.2.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. e) dell'art B.3 del Bando

A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

## A.1 Criteri generali per la redazione e conservazione dei giustificativi di spesa

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del Bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a) essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 del Bando;
- b) non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 del Bando;
- c) essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso a finanziamento e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- d) essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando (data di emissione del giustificativo di spesa), entro 24 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo proroghe autorizzate. Per essere considerate sostenute, le spese devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi e interamente quietanzate dal Soggetto beneficiario;
- e) essere quietanzate dal Soggetto entro 24 mesi decorrenti dalla data del decreto di concessione del contributo, salvo proroghe autorizzate. Come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio. Si specifica inoltre quanto segue:
  - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
  - ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
  - iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
  - iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
    1. compensazione di crediti e debiti;
    2. pagamento in contanti;
    3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario;
  - v. Nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;
- f) nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- g) essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la sede di realizzazione del Progetto, in coerenza con gli obiettivi di Progetto ed entro i termini di realizzazione del Progetto;
- h) derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;

i) riportare nell'oggetto della fattura elettronica, o documentazione fiscalmente equivalente, la seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sull'Azione 2.6.2 - PR FESR 21-27, Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde. Filiera della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati" ID progetto xxxxxx (inserire il codice progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda)" e il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in fase di concessione; per le fatture emesse prima dell'ottenimento del CUP o fatturate da fornitori esteri è possibile riportare il CUP nei documenti di pagamento o, nel caso in cui anche i pagamenti siano effettuati prima dell'ottenimento del CUP, è possibile omettere il CUP e fare unicamente riferimento all'ID progetto assegnato dal Sistema informativo in fase di presentazione della domanda

j) essere esposte al netto di IVA;

k) devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede operativa in Lombardia sede di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.3 del Bando;

l) qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario.

I soggetti beneficiari sono tenuti a tenere per tutte le spese di progetto un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Per contabilità separata si intende un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzi, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità del beneficiario. Tale obbligo è infatti finalizzato a facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale ed in particolare a garantire la pronta rintracciabilità delle transazioni relative al progetto finanziato all'interno del sistema contabile dell'ente.

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa, nonché tutta la restante documentazione elettronica e cartacea, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'erogazione del Contributo. Tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti possono consistere e/o essere conservati presso la sede del Soggetto beneficiario:

a) in originale su supporto cartaceo;

b) in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

## **A.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di cui dell'art. B.3.1 del Bando**

### **A.2.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art B.3.1 del Bando**

Sono considerate ammissibili nella voce di spesa a) acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta. In conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del D.P.R. 66 del 10/05/2025, l'acquisto di beni e attrezzature usati è ammesso purché:

- a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso in cui il venditore sia una PMI il periodo sopracitato è ridotto a tre anni;
- b) il prezzo del materiale usato sia inferiore al costo di materiale simile nuovo e non superiore al suo valore di mercato;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti.

L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto.

Le spese di cui alla lett. a) dell'art B.3, comma 1 del Bando sono rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH e sono da ritenersi conformi, e dunque ammissibili, secondo quanto previsto:

- al comma 6, lettere a) e b) dell'art B.3;
- e all'articolo B.2 di seguito riportato *“tutti i progetti devono essere realizzati nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione unica trattamento rifiuti, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA), se pertinente”*.

#### **A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi**

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).
- i. scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3.b).

#### **B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario**

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- vi. nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
  - a. attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici e che la quota imputata sul Progetto ammesso non è stata finanziata con altri finanziamenti pubblici;

b. che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;

c. che le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità dell'operazione e conformi alle norme e agli standard applicabili.

v. ove pertinente, ai fini dell'attestazione della conformità al principio DNSH e al Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 21-27, il beneficiario deve procedere agli adempimenti e sottostare agli obblighi di conservazione previsti dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA DI SPESA SOTTOPOSTA A DNSH	REQUISITO DNSH	ADEMPIMENTI	STRUMENTO DI VERIFICA IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE AGLI ATTI IN CASO DI CONTROLLO POST LIQUIDAZIONE	CONSEGUENZA IN CASO DI NON CONFORMITÀ DNSH
<b>Intervento che, a seguito della modifica del sistema produttivo, richiede l'applicazione della normativa in materia di autorizzazioni ambientali</b>	<b>Applicazione della normativa in materia di autorizzazioni ambientali</b> (Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA, Autorizzazione Unica Ambientale-AUA e Valutazione di impatto ambientale-VIA) ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	In fase di presentazione della domanda: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE  In fase di presentazione della rendicontazione: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	Dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	Provvedimento autorizzativo (se pertinente): - Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA Autorizzazione unica trattamento rifiuti - Autorizzazione Unica Ambientale-AUA - Valutazione di impatto ambientale-VIA	<b>Decadenza del progetto e recupero delle somme eventualmente erogate</b>
<b>Acquisto e installazione di apparecchiature elettriche o elettroniche - AEE</b> come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i.	Iscrizione del produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE ( <a href="https://www.registroaee.it/">https://www.registroaee.it/</a> )	In fase di presentazione della domanda: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE  In fase di presentazione della rendicontazione: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	1. Copia digitale della fattura con scorporo chiaro e univoco delle voci di spesa relative all'acquisto di ciascuna AEE e inclusiva delle informazioni funzionali al controllo dell'iscrizione del produttore (tipologia di prodotto, modello e nome produttore).  E  2. Dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	1. Fattura "in originale" E  2. Materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "RAEE" (Bidone con croce sopra e una riga sotto) o conservazione delle istruzioni per l'uso e/o della dichiarazione di conformità del prodotto su cui siano rinvenibili le medesime informazioni; tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di prodotto risulti inaccessibile a seguito dell'installazione.	<b>Rideterminazione della spesa</b>
<b>Dismissione di beni ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 del punto B.3, esclusi gli "arredi"</b>	In ottica di economia circolare:  <b>ALTERNATIVA 1:</b> Donazione/cessione a terzi (solo persone giuridiche) per il riutilizzo	In fase di presentazione della domanda: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE	Dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	<b>ALTERNATIVA 1 – RIUSO</b> Conservazione di UNO dei seguenti documenti: - Dichiarazione di donazione sottoscritta dal donante e dal donatario <i>OPPURE</i> - fattura di vendita del	<b>nessuna</b>

	<p><i>OPPURE</i></p> <p><b>ALTERNATIVA 2:</b> Avvio a recupero o smaltimento dei beni dismessi mediante corretto conferimento a impianto autorizzato</p>	<p>In fase di presentazione della rendicontazione: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE</p>		<p>macchinario dismesso;</p> <p><b>ALTERNATIVA 2 – RECUPERO/SMALTIMENTO</b> Ove pertinente, conservazione del formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.</p>	
--	--	--	--	--	--

#### [A.2.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. b\), c\) e d\) dell'art B.3 del Bando](#)

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di:

b) hardware (escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari) purché strettamente connessi al progetto. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati alle condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 22 del 05/02/2018 (vedi punto iv del successivo paragrafo "B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario");

c) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto.

d) registrazione o acquisizione di marchi, brevetti, licenze di produzione, certificazioni di qualità, di certificazioni tecniche ed eventuale registrazione REACH.

Le spese di cui alla lett. b) dell'art B.3, comma 1 del Bando sono rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH e sono da ritenersi conformi, e dunque ammissibili, secondo quanto previsto al comma 6, lettere a) e b) dell'art B.3.

#### **A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi**

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).
- iii. scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3.b) per le spese di cui alla lettera b) dell'art B.3 del Bando.

#### **B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario**

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc.) e dei brevetti da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;

iii. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

iv. nel caso di beni usati, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) attestazione del venditore circa l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici e che la quota imputata sul Progetto ammesso non è stata finanziata con altri finanziamenti pubblici;
- b) che il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;
- c) che le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità dell'operazione e conformi alle norme e agli standard applicabili.

v. ove pertinente, ai fini dell'attestazione della conformità al principio DNSH e al Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 21-27, il beneficiario deve procedere agli adempimenti e sottostare agli obblighi di conservazione previsti dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA DI SPESA SOTTOPOSTO A DNSH	REQUISITO DNSH	ADEMPIMENTI	STRUMENTO DI VERIFICA IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE AGLI ATTI IN CASO DI CONTROLLO POST LIQUIDAZIONE	CONSEGUENZA IN CASO DI NON CONFORMITÀ DNSH
<b>Acquisto e installazione di apparecchiature elettriche o elettroniche - AEE</b> come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i.	Iscrizione del produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE ( <a href="https://www.registroaee.it/">https://www.registroaee.it/</a> )	In fase di presentazione della domanda: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE  In fase di presentazione della rendicontazione: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	1. Copia digitale della fattura con scorporo chiaro e univoco delle voci di spesa relative all'acquisto di ciascuna AEE e inclusiva delle informazioni funzionali al controllo dell'iscrizione del produttore (tipologia di prodotto, modello e nome produttore).  E  2. Dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	1. Fattura "in originale"  E  2. Materiale fotografico relativo all'etichetta stampata sul prodotto e riportante il nome del produttore, il modello del prodotto e il simbolo "RAEE" (Bidone con croce sopra e una riga sotto) o conservazione delle istruzioni per l'uso e/o della dichiarazione di conformità del prodotto su cui siano rinvenibili le medesime informazioni; tale conservazione è finalizzata alla verifica dell'iscrizione del produttore qualora l'etichetta di prodotto risulti inaccessibile a seguito dell'installazione.	<b>Rideterminazione della spesa</b>
<b>Dismissione di hardware</b>	In ottica di economia circolare:  <b>ALTERNATIVA 1:</b> Donazione/cessione a terzi (solo persone giuridiche) per il riutilizzo  <i>OPPURE</i>  <b>ALTERNATIVA 2:</b> Avvio a recupero o smaltimento degli hardware dismessi mediante corretto conferimento a impianto autorizzato	In fase di presentazione della domanda: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE  In fase di presentazione della rendicontazione: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	Dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	<b>ALTERNATIVA 1 – RIUSO</b> Conservazione di UNO dei seguenti documenti: - Dichiarazione di donazione sottoscritta dal donante e dal donatario <i>OPPURE</i> - fattura di vendita del macchinario dismesso;  <b>ALTERNATIVA 2 – RECUPERO/SMALTIMENTO</b> Ove pertinente, conservazione del formulario di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fatte	<b>nessuna</b>

				salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.	
--	--	--	--	---	--

### **A.2.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. e) dell'art B.3 del Bando**

Le spese per opere edili-murarie e impiantistiche e relative spese di progettazione e direzione lavori sono ammissibili nel limite del 25% delle spese ammissibili per il progetto.

Le spese per opere edili-murarie e impiantistiche sono rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH e sono da ritenersi conformi, e dunque ammissibili, secondo quanto previsto al comma 6, lettera c) dell'articolo B.3 del Bando.

Ai fini dell'ammissibilità, in coerenza con gli Indirizzi nazionali per la verifica climatica delle infrastrutture trasmesso dal DPCOE alle Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 il 6 ottobre 2023, i progetti che prevedono la realizzazione di un nuovo edificio o una ristrutturazione importante di edifici esistenti, definita come un intervento di ristrutturazione edilizia (come definito dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001) che coinvolga almeno il 25% del volume totale dell'edificio<sup>28</sup> devono essere sottoposti a Verifica climatica di resilienza secondo le indicazioni di cui all'Allegato C.2. In caso di parziale o completa mancata realizzazione delle eventuali misure di adattamento previste dalla Verifica climatica, e in assenza di adeguata motivazione, la quota di contributo relativa ai beni che rimangono vulnerabili a causa della mancata misura di adattamento non sarà erogata o sarà oggetto di recupero ai sensi dell'articolo B.3 del Bando comma 7.

### **A) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi**

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi e Servizi le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti ai costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).
- iii. verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto / dichiarazione del direttore dei lavori che le opere oggetto del contributo sono state realizzate in conformità al progetto approvato e nel rispetto della normativa in tema ambientale.
- iv. scheda per la verifica di conformità al principio del DNSH (Allegato C.3b).
- v. dichiarazione che l'attuazione degli interventi sia avvenuta in linea con quanto stabilito nel formulario della verifica di resilienza climatica (Allegato C.2)

### **B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario**

<sup>28</sup> Il volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695 come "volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la superficie totale è la "somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'altezza lorda è "differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i fattura del fornitore;
- ii documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iii contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- iv certificato d'agibilità;
- v planimetria degli interventi realizzati;
- vi ove pertinente, ai fini dell'attestazione della conformità al principio DNSH e al Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 21-27, il beneficiario deve procedere agli adempimenti e sottostare agli obblighi di conservazione previsti dalla seguente tabella:

TIPOLOGIA DI SPESA SOTTOPOSTO A DNSH E REQUISITO DNSH		ADEMPIMENTI	STRUMENTO DI VERIFICA IN SEDE DI RENDICONTAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE AGLI ATTI IN CASO DI CONTROLLO POST LIQUIDAZIONE	CONSEGUENZA IN CASO DI NON CONFORMITÀ DNSH
<b>Attività edilizia</b>  Rispetto della normativa edilizia, urbanistica e ambientale, delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia	Ove pertinente, presenza del titolo edilizio abilitativo e dalla comunicazione di fine lavori	In fase di presentazione della domanda: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.a - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - ADESIONE	1. Copia digitale della fattura relativa alle opere edili-murarie e impiantistiche  E 2. Dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	1. Fattura "in originale"  E 2. Possesso della documentazione relativa al titolo abilitativo edilizio e alla comunicazione di fine lavori.	<b>Rideterminazione della spesa</b>
	Ove pertinente, avvio a corretto recupero o smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione, nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti	In fase di presentazione della rendicontazione: compilazione della dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	1. Copia digitale della fattura con scorporo chiaro e univoco delle voci di spesa per opere di demolizione e smaltimento dei rifiuti da C&D  E 2. Dichiarazione ALLEGATO C.3.b - Scheda di verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (principio DNSH) - RENDICONTAZIONE	1. Fattura "in originale"  E 2. Ove pertinente, possesso da parte del soggetto beneficiario della copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) ex art. 193 del D.lgs. 152/2006, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa; la copia del FIR deve essere richiesta dal beneficiario all'impresa che esegue i lavori edili/impiantistici.	<b>Rideterminazione della spesa</b>



Regione Lombardia

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 e art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Bando Ri.Circo.Lo. C&D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati.

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento.

### 1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

### 2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine dell'istruttoria amministrativa sull'ammissibilità delle domande finalizzate all'erogazione del contributo e l'attuazione dei controlli dovuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>art. 6 lett. e) GDPR ("esecuzione di un compito di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri") e art. 2, ter del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.</li> <li>D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";</li> <li>D.G.R. n. XI/6884/2022 "Presenza d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale PR FESR 2021-2027";</li> <li>D.G.R. n. XII/4648/2025 Ri.Circo.Lo. C&amp;D - Risorse Circolari in Lombardia per il sostegno alle PMI lombarde per lo sviluppo di azioni di economia circolare. Edizione dedicata alle filiere della costruzione e demolizione e delle bonifiche di siti contaminati. SA.119313</li> </ul>	Dati comuni: 1) Nome e cognome, codice fiscale, telefono, indirizzo mail. 2) Dati personali dei familiari 3) IBAN 4) Specificazione del genere e/o dell'età dei partecipanti al team di progetto; 5) Documento di identità.

### 3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### 4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

## **5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato Aria spa come Responsabile del trattamento per la gestione del bando ed il trattamento dei dati inerenti sulla piattaforma Bandi e Servizi.

## **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

## **7. Tempi di conservazione.**

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni successivi alla data di approvazione del decreto di erogazione del saldo per il singolo beneficiario.

## **8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: [ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it), oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Ambiente e Clima.

## **9. Reclamo all'Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

## **10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

## **11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.